**STUDIO SULLA MONOCOMMITTENZA DEGLI AVVOCATI**

**INDICE**

[PREFAZIONE 3](#_Toc149318455)

[INTRODUZIONE 5](#_Toc149318456)

[STUDIO SULLA MONOCOMMITTENZA DEGLI AVVOCATI 7](#_Toc149318457)

[1) Le ragioni di uno studio sulla monocommittenza nella professione di avvocato. 7](#_Toc149318458)

[2) L’avvocato monocommittente secondo i dati di Cassa Forense 11](#_Toc149318459)

[3) Il dato territoriale 15](#_Toc149318460)

[4) Il numero degli studi legali associati 17](#_Toc149318461)

[5) La monocommittenza secondo l’associazione ASLA 18](#_Toc149318462)

[6) La monocommittenza nei dati sui redditi. 18](#_Toc149318463)

[7) La disciplina codicistica del lavoro autonomo nella professione intellettuale di avvocato. 21](#_Toc149318464)

[8) Studio professionale e attività di impresa. 24](#_Toc149318465)

[9) Collaborazione del monocommittente e lavoro subordinato. 27](#_Toc149318466)

[10) L’incompatibilità tra la professione forense e la subordinazione. 31](#_Toc149318467)

[11) Collaborazioni continuative e coordinate e professione forense. 33](#_Toc149318468)

[12) Tutele per il lavoro autonomo non imprenditoriale. 35](#_Toc149318469)

[13) La regolazione del rapporto di lavoro autonomo tra committente e collaboratore. Abuso di dipendenza economica. 38](#_Toc149318470)

[14) La disciplina del rapporto dell’avvocato salariato in Francia. 40](#_Toc149318471)

[15) La disciplina del rapporto della monocommittenza salariata in Germania. 42](#_Toc149318472)

[16) I lavori del Congresso Nazionale Forense e la mozione approvata a Catania nel 2018. 43](#_Toc149318473)

[17) Le proposte di intervento sulla monocommittenza all’esame del Parlamento. 47](#_Toc149318474)

[18) Il problema della disciplina previdenziale e il tema della contribuzione integrativa. 50](#_Toc149318475)

[19) Conclusioni. 53](#_Toc149318476)

oOo

# PREFAZIONE

*di Valter Militi*

Il fenomeno della monocommittenza è stato oggetto di crescente attenzione negli ultimi anni, suscitando, sotto diversi aspetti, un ampio dibattito nel mondo dell’avvocatura e della politica.

Gli attuali scenari economici, sociali e tecnologici hanno determinato, infatti, una diversa “visione” della libera professione e portato ad un numero crescente, sia pure minoritario, di avvocati che scelgono di esercitare la propria attività esclusivamente per conto di un altro collega o studio associato.

Il presente studio, frutto delle sinergie tra Fondazione Luigi Einaudi e Cassa Forense, si pone l’obiettivo di fotografare una realtà in evoluzione, anche comparando la normativa di altri stati europei, e vuole rappresentare un punto di partenza per avviare una approfondita riflessione con il coinvolgimento di tutta l’avvocatura.

L’avvocato monocommittente si colloca in una posizione intermedia tra il lavoratore autonomo e quello dipendente, indirizzato di volta in volta più verso una o l’altra di queste figure (ad esempio, in Francia, ove il fenomeno è regolamentato, la normativa distingue tra *collaborateur libéral* e *avocat salarié*).

Anche per tale ragione, si avverte la necessità di garantire - a coloro che hanno scelto la monocommittenza e che spesso operano in una situazione di precarietà – una regolamentazione normativa e/o contrattuale adeguata, con la individuazione di diritti ed obblighi ben definiti, normalmente lasciati alla discrezionalità dell’avvocato committente.

È evidente, qualunque sia la configurazione di un rapporto di lavoro disciplinato, che vanno tenuti fermi i principi di libertà, autonomia, indipendenza, vera ed unica essenza della nostra professione e che si debba guardare allo specifico fenomeno in un’ottica strutturata e comparativa, tenendo conto delle varie dinamiche sociali, culturali, territoriali ed economiche connesse al concreto esercizio della professione forense in Italia.

Non bisogna dimenticare, peraltro, che a fronte di un numero consistente di colleghi monocommitenti ve ne sono tantissimi altri che, malgrado i rilevanti costi per avviare e mantenere uno studio legale e nonostante un’offerta di servizi legali superiore alla domanda, affrontano caparbiamente le sfide professionali, utilizzando le forme classiche dello studio individuale o associato.

Il nostro dovere è quello di decodificare le esigenze delle diverse platee, interpretandone al meglio le esigenze.

Ciò può avvenire cercando di individuare modelli, come le strutture multidisciplinari e le aggregazioni, che possono migliorare le prospettive professionali per abbattere i costi ed offrire al cliente servizi legali più competitivi e strutturati.

Ma è anche importante dotare la fascia più debole dell’Avvocatura, tra cui rientra certamente anche la monocommittenza, di una rete di protezione sociale che Cassa Forense può contribuire a realizzare e a migliorare attraverso misure di sostegno al reddito, alla famiglia, alla salute, tipiche di un moderno sistema di welfare.

L’analisi della monocommittenza va, quindi, inserita in un contesto più ampio che vede contrapposte diverse modalità di esercizio e/o visioni della professione: da un lato chi - pur senza specifiche tutele, ma con un trattamento economico che, per certi versi, radicalizza l’idea della stabilità - decide di prestare la propria attività per un singolo avvocato o studio professionale; dall’altro chi - senza tutele e senza garanzie reddituali – decide di non abbandonare l’indipendenza dell’azione professionale, l’autonomia delle scelte e la libertà del giudizio intellettuale, quali garanzie poste a presidio della tutela dei diritti e dell’alto ruolo sociale della funzione difensiva.

Tutti gli avvocati vanno tutelati, senza creare segmenti operativi e strutturali che potrebbero determinare evidenti disparità rispetto alle variegate scelte, consapevolmente operate dai singoli, aventi tutte un grado di rischiosità più o meno elevato.

È giusto, come abbiamo provato a fare per la monocommittenza, occuparsi dei singoli fenomeni, dandone la corretta lettura e il legittimo inquadramento, ma è altrettanto necessario che l’Avvocatura continui ad essere saldamente convinta del percorso di indipendenza e autonomia cui è chiamata, nella consapevolezza che la difesa della libertà non può che essere libera!

oOo

# INTRODUZIONE

*di Giuseppe Benedetto*

Il dibattito sulla monocommittenza nella professione forense occupa ormai l’avvocatura da oltre un lustro. La spinta data dalle associazioni dei giovani avvocati e dalle altre associazioni forensi che si sono occupate della questione ha portato grande attenzione sul tema delle tutele da proporre per la figura dell’avvocato “monocommittente” che, tradizionalmente, identifica quei professionisti che prestino la propria attività esclusivamente in favore di un altro professionista o di un singolo committente.

Lo studio che si estende di seguito, nato dalla proficua collaborazione tra la Fondazione Luigi Einaudi e la Cassa Forense, si propone di mettere in atto il lascito dello statista a cui la Nostra Fondazione è intitolata, laddove egli ricordava che occorre prima “*conoscere per deliberare*”.

La conduzione di uno studio analitico su ogni fenomeno, quindi, è, a prescindere dagli aspetti ideologici che inevitabilmente connotano la discussione su un tema tanto vivo nella realtà sociale come quello della monocommittenza, un passo ineludibile per la ponderazione del reale impatto di quelle che potrebbero essere le conseguenze di un intervento legislativo, che già è stato più volte oggetto di dibattito anche nelle Aule Parlamentari.

Su questo punto, lo studio ripercorre esaustivamente i principali punti della discussione intercorsa nelle diverse sedi, sottolineando le proposte avanzate e i cardini su cui ruotano i diversi approcci al problema.

Sul piano dell’analisi giuridica, la disciplina della professione offre spunti interessanti all’interprete che si accinga ad analizzare il fenomeno dell’avvocatura, la quale riassume i ruoli al contempo di lavoratore e di operatore economico che il professionista legale ricopre nel nostro ordinamento, senza trascurare le menzioni adeguate all’alto compito che l’ordinamento giuridico destina all’avvocato.

Certo è che, in tale professione, forse la più tradizionalmente autonoma, il rapporto tra organizzazione del lavoro e attività professionale ha avuto uno sviluppo tardivo rispetto ad altri segmenti della realtà economica. Allo stesso modo che altrove, tuttavia, la progressiva innovazione passa anche in questa realtà per la divisione del lavoro e la più efficiente organizzazione dei fattori produttivi, il che ci spinge a guardare con ancora maggiore attenzione al fenomeno quale fenomeno innanzi tutto economico.

Resta la preoccupazione circa il particolare ruolo che l’ordinamento affida all’avvocato, che fa di lui qualcosa di più di un normale operatore economico. L'avvocato contribuisce, infatti, in modo significativo al funzionamento della giustizia e alla tutela dei diritti dei cittadini. Le sue funzioni sono molteplici e vanno ben oltre la semplice rappresentanza legale di un cliente in tribunale. Innanzitutto, l'avvocato è il principale consulente legale di un individuo o di un'azienda, ruolo fondamentale per garantire che le persone possano prendere decisioni informate e agire nel rispetto della legge. Inoltre, l'avvocato svolge un ruolo chiave nella risoluzione delle controversie, sia nella sede propria del dibattito in aula, che nelle dispute legali risolte al di fuori dei tribunali attraverso la mediazione o la negoziazione, nelle quali gioca un ruolo fondamentale di consigliere della parte che rende possibile il raggiungimento di soluzioni equilibrate che tengano conto dei principi espressi nel sistema legale. Infine, l'avvocato ha un ruolo importante nella promozione dell'accesso alla giustizia, garantendo il diritto all'assistenza legale quale diritto fondamentale.

Questo peculiare ruolo naturalmente impone una certa attenzione alla disciplina della professione ed anche alla regolazione dei rapporti interni ad essa, più che in altre categorie.

L’auspicio è che lo studio possa condurre più vicini ad una conoscenza approfondita di tutte le implicazioni del fenomeno e così orientare il dibattito verso una maggiore consapevolezza.

# STUDIO SULLA MONOCOMMITTENZA DEGLI AVVOCATI

dell’avv. Riccardo Fratini, PhD

oOo

### Le ragioni di uno studio sulla monocommittenza nella professione di avvocato.

Viene definita monocommittenza la condizione in cui versano gli avvocati che prestano la propria attività professionale in favore di un unico committente.

I dati emersi dai rapporti sui numeri dell’Avvocatura elaborati da Cassa Forense, in collaborazione con Censis e da altri studi statistici condotti dalla Cassa delineano dei *trend* che, unitamente al dibattitto sollevato dalle associazioni, costituiscono la ragione prima della necessità di condurre uno studio in relazione al fenomeno.

Innanzi tutto, rileva il dato economico, secondo cui a crescere in dimensione sono oramai tendenzialmente soltanto gli studi o le società legali di grandi dimensioni, pur dovendosi considerare che la dimensione degli operatori, nei sondaggi proposti sinora, è stata misurata solo in base al numero di componenti fra titolari, collaboratori, praticanti e personale di segreteria. I *cluster* delle domande sono stati limitati a soli 5, di cui il più elevato indica la tendenza sopra i cinque componenti. Nonostante, dunque, questo dato risulti poco specifico, data l’immensa varietà delle realtà professionali che superano questa soglia dei cinque addetti, lo studio ha evidenziato che il 20,4% degli studi legali più grandi (con 5 persone e oltre) ha aumentato il numero delle persone occupate nell’anno 2022, a fronte di un sostanziale stazionamento del settore nel suo complesso, sia in termini di personale impiegato che di fatturato.

Immagine che contiene testo, schermata, numero, Parallelo

Descrizione generata automaticamente

Figura 1 - Andamento delle persone occupate per dimensione dello studio/società (val. %) – Censis 2023

Si aggiunge la percezione diffusa, tra gli avvocati, di una condizione lavorativa difficile.

La sfiducia riguarda anche la possibilità di migliorare in futuro la propria condizione economica. In prospettiva, quasi un avvocato su due non prevede variazioni nel corso di quest’anno e del prossimo (47,8%) mentre poco meno di un terzo (il 28,6%) ne ipotizza addirittura il peggioramento nel futuro. Solo il 23,6% del campione prevede un miglioramento della propria condizione professionale nel biennio 2023-2024. Al contrario, il dato sale al 26,2% per coloro che operano in studi o società legali di 4-5 persone e supera il 30% (31,4%) per coloro che esercitano in studi caratterizzati dalla presenza di almeno 5 persone.

Immagine che contiene testo, schermata, Carattere, design

Descrizione generata automaticamenteImmagine che contiene testo, schermata, Carattere

Descrizione generata automaticamenteFigura 2 - Condizione professionale dell'avvocato - Dati Censis

In aggiunta, negli ultimi 40 anni, il numero dei professionisti legali in Italia ha conosciuto, infatti, un incremento esponenziale arrivando, nel 2022, a registrare una media di 4,1 avvocati per 1.000 abitanti; agli inizi degli anni Novanta, questo rapporto rispetto alla popolazione italiana non raggiungeva il numero di un avvocato per 1.000 abitanti.

Immagine che contiene diagramma, linea, testo, mappa

Descrizione generata automaticamente

Figura 3 - Numero di avvocati per 1.000 abitanti, 1985-2022 (val. %) – Dati Censis

Così, il numero degli avvocati iscritti nel 2022 è giunto a 240.019, anche se da diversi anni si registra ormai una flessione in negativo: -0,7% nel 2022, -1,3% nel 2021; mentre fino al 2018 la crescita era costante, con forti incrementi percentuali compresi tra l’8,7% e lo 0,3%.

Immagine che contiene testo, diagramma, linea, Carattere

Descrizione generata automaticamente

Figura 4 - Incrementi annuali iscritti (in blu) e reddito medio (in rosso) – Dati Censis

La diminuzione del numero degli iscritti è determinata, più che dall’assenza di nuove iscrizioni, dal crescente numero di cancellazioni. Ad esempio, esse salivano dalle 5.019 del 2020 alle 8.616 del 2021, fino a giungere a 8.698 del 2022.







Figura 5 - Cancellazioni Iscritti Cassa Forense - Dati Cassa Forense

Le cancellazioni hanno inciso maggiormente sugli avvocati con meno di 45 anni che non sui più anziani. Nel 2022, ad esempio, il 70,86% delle cancellazioni deliberate riguardava avvocati con meno di 45 anni di età, con maggiore incidenza sull’avvocatura femminile.

La somma di tutti questi fattori ha determinato quindi la rilevata sfiducia per il futuro nel settore legale, specie per professionisti poco organizzati che esercitano in questo contesto già da anni saturo e che sta progressivamente diminuendo di numero.

### L’avvocato monocommittente secondo i dati di Cassa Forense

Questi fenomeni hanno determinato, quale conseguenza, nel tempo, un significativo incremento dei professionisti che lavorano in regime di monocommittenza, da un lato nel tentativo di uscire dal mercato legale e trovare un rifugio più sicuro nel rapporto di fiducia con un singolo committente, dall’altro nella tendenza ad aggregarsi in organizzazioni complesse e, quindi, più capaci di reggere il mercato.

Infatti, sul numero totale di avvocati iscritti all’albo, pari a 240.019 nel 2022, 13.518, pari al 5,63%, dichiaravano alla Cassa Forense, in sede di “Modello 5/2022” di conseguire tra il 91% ed il 100% del proprio reddito da un altro avvocato (che si possono dunque supporre “monocommittenti”).

Non si tratta più di un fenomeno circoscritto agli avvocati all’inizio del proprio percorso professionale. L’età media dei professionisti monocommittenti è di 39,21 anni, con dato sostanzialmente immutato tra uomini e donne e in lieve aumento nel 2022 rispetto al 2020 (-2,51%) e al 2021 (-1,27%).

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |







Figura 6 - Iscritti Cassa Forense con fatturato proveniente da altri avvocati compreso tra il 91% ed il 100% divisi per fasce di età - Dati Cassa Forense

Non si tratta nemmeno, come viceversa si potrebbe immaginare, di un fenomeno correlato solo ai bassi redditi, dato che il reddito medio dell’avvocatura in generale si assestava, nell’anno 2021, a € 42.386 e circa il 28% dei monocommittenti percepiva un reddito superiore a tale somma. Un ulteriore 27,73% del totale dichiara redditi compresi tra € 20.000 e € 40.000, non eccessivamente bassi se si considera che questi professionisti sono, nel sistema fiscale vigente, sottoposti al vantaggioso regime forfettario ex art. 1, cc. 54 e ss., L. 190/2014 e che le retribuzioni annue lorde medie in Italia nello stesso anno 2021 erano pari a € 29.500 (Fonte Istat).

Pesa, inoltre, il dato sul cd. *Gender pay gap*: le donne professioniste guadagnano, in media, ancora molto meno degli uomini a parità di età ed esperienza professionale; e questo fattore incide anche sulla monocommittenza. Lo stesso *gap* si rinviene nel generale confronto tra i redditi medi di uomini e donne avvocato nell’anno 2021.







Figura 7 - Iscritti con fatturato proveniente da altri avvocati compreso tra il 91% ed il 100% per volume di affari - Dati Cassa Forense

Deve essere ribadito, per chiarezza, che Cassa Forense si limita a registrare la percentuale dichiarata del reddito individuale che il professionista comunica provenire da un altro avvocato, ma ciò non implica necessariamente che si tratti di un unico committente.

Allo stesso modo, inoltre, considerare la monocommittenza stessa come un fenomeno monolitico e relegato alla sola dipendenza economica di un collaboratore da un altro professionista o da una società tra avvocati sarebbe riduttivo.

La monocommittenza comprende una casistica molto variegata e molti casi dipendono non da fenomeni strettamente attinenti al mercato del lavoro legale, ma piuttosto da scelte individuali del committente o del collaboratore.

Così, prima di giungere alla monocommittenza, si dovrebbero escludere dal rilievo illustrato i professionisti che non svolgano attività esclusivamente in favore di un singolo avvocato, ma di una pluralità di colleghi, il che li colloca certamente all’esterno del perimetro di indagine; così come si dovrebbero escludere tutti coloro che abbiano scelto la monocommittenza nel tentativo di ponderare il proprio apporto professionale ad una soglia di minimo sforzo, per il fine, ad esempio, di conseguire risultati esterni all’attività professionale, quali il superamento di concorsi o selezioni o la partecipazione alla vita politica del Paese.

In aggiunta, all’interno della monocommittenza vera e propria, vi è una significativa differenza sul piano sostanziale tra vivere tale condizione quale rimedio momentaneo in attesa di intraprendere un percorso professionale autonomo e considerarla quale forma stabile di esercizio della professione legata ad un certo modo di organizzare l’attività legale.

Inoltre, gli avvocati monocommittenti che prestano servizio in favore di aziende e pubbliche amministrazioni potrebbero avere esigenze diverse rispetto all’avvocato monocommittente che lavora per un professionista o una società tra avvocati.

Ancora diversa è la condizione di *partner* e *of counsel* di strutture legali ad alto tasso di organizzazione interna, i quali, pur risultando formalmente monocommittenti, nella misura in cui lo studio media sul piano economico i compensi da essi procacciati sul mercato, non possono in nessun modo dirsi soggetti ad un potere organizzativo da parte dello stesso e, al contrario, sono essi ad esercitare sullo studio il predetto potere nella diversa misura che la compagine sociale consente loro.

### Il dato territoriale

Il dato territoriale lascia intravedere una preminenza, tra i professionisti sopra individuati come monocommittenti, di collaboratori di strutture molto organizzate. Non è un caso, infatti, che una porzione significativa dei professionisti che dichiarano di percepire oltre il 91% dei propri redditi da altri avvocati sia collocata nelle regioni dove risulta prevalente la presenza di grandi studi associati (Lombardia, Veneto, Trentino, Lazio) che da sole costituiscono il 61% del totale dei professionisti che si dichiarano monocommittenti. Allo stesso modo, è significativo il fatto che, mentre il numero degli uomini risulta prevalente nell’Avvocatura in generale, in questo campione specifico, invece, si registri una assoluta prevalenza del genere femminile, dato che potrebbe derivare dalla preferenza per la sicurezza della struttura organizzata rispetto all’incertezza del mercato.



Figura 8 - Iscritti Cassa Forense anno 2021 con fatturato dal 91% al 100% nei confronti di altro avvocato per Regione - Dati Cassa Forense

Il dato territoriale si spiega agilmente alla luce del fatto notorio che le strutture organizzate nel settore legale sono tutte collocate nelle grandi città, mentre nelle altre regioni, in cui sono assenti strutture metropolitane paragonabili, le realtà professionali hanno mantenuto una diversa dimensione.

Il dato, diviso per macroarea territoriale, inoltre, rispecchia una preminenza del nord, dove i monocommittenti sono maggiormente collocati e hanno un reddito mediamente più elevato.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Macroarea** | **MODELLO 5/2022 - Redditi dichiarati anno 2021** | | | | | | | | | | | |
| **NUMERO** | | | **ETÀ MEDIA** | | | **REDDITO IRPEF MEDIO** | | | **VOLUME IVA MEDIO** | | |
| ***Femmine*** | ***Maschi*** | ***Totale*** | ***Femmine*** | ***Maschi*** | ***Totale*** | ***Femmine*** | ***Maschi*** | ***Totale*** | ***Femmine*** | ***Maschi*** | ***Totale*** |
| **NORD** | 4.698 | 2.935 | 7.633 | 38,3 | 38,4 | 38,4 | 31.328 | 61.995 | 43.120 | 37.373 | 76.827 | 52.543 |
| **CENTRO** | 1.806 | 1.030 | 2.836 | 39,2 | 39,8 | 39,4 | 26.712 | 55.910 | 37.317 | 31.611 | 66.600 | 44.319 |
| **SUD E ISOLE** | 2.032 | 1.017 | 3.049 | 41,1 | 41,2 | 41,1 | 14.764 | 25.737 | 18.424 | 18.192 | 30.911 | 22.435 |
| **TOTALE** | **8.536** | **4.982** | **13.518** | **39,2** | **39,2** | **39,2** | **26.408** | **53.335** | **36.332** | **31.588** | **65.339** | **44.027** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Macroarea** | **MODELLO 5/2021 - Redditi dichiarati anno 2020** | | | | | | | | | | | |
| **NUMERO** | | | **ETÀ MEDIA** | | | **REDDITO IRPEF MEDIO** | | | **VOLUME IVA MEDIO** | | |
| ***Femmine*** | ***Maschi*** | ***Totale*** | ***Femmine*** | ***Maschi*** | ***Totale*** | ***Femmine*** | ***Maschi*** | ***Totale*** | ***Femmine*** | ***Maschi*** | ***Totale*** |
| **NORD** | 4.836 | 2.914 | 7.750 | 37,8 | 37,9 | 37,8 | 28.886 | 57.504 | 39.646 | 35.367 | 75.989 | 50.641 |
| **CENTRO** | 1.794 | 1.039 | 2.833 | 38,9 | 39,4 | 39,1 | 25.712 | 48.498 | 34.069 | 31.242 | 59.073 | 41.449 |
| **SUD E ISOLE** | 2.079 | 1.048 | 3.127 | 40,7 | 40,2 | 40,5 | 13.146 | 23.689 | 16.680 | 15.951 | 28.141 | 20.036 |
| **TOTALE** | **8.709** | **5.001** | **13.710** | **38,7** | **38,7** | **38,7** | **24.475** | **48.547** | **33.255** | **29.882** | **62.448** | **41.761** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Macroarea** | **MODELLO 5/2020 - Redditi dichiarati anno 2019** | | | | | | | | | | | |
| **NUMERO** | | | **ETÀ MEDIA** | | | **REDDITO IRPEF MEDIO** | | | **VOLUME IVA MEDIO** | | |
| ***Femmine*** | ***Maschi*** | ***Totale*** | ***Femmine*** | ***Maschi*** | ***Totale*** | ***Femmine*** | ***Maschi*** | ***Totale*** | ***Femmine*** | ***Maschi*** | ***Totale*** |
| **NORD** | 4.883 | 2.852 | 7.735 | 37,5 | 37,4 | 37,5 | 30.058 | 56.435 | 39.784 | 35.619 | 70.201 | 48.370 |
| **CENTRO** | 1.895 | 1.056 | 2.951 | 38,5 | 38,7 | 38,6 | 25.510 | 49.308 | 34.026 | 31.564 | 62.409 | 42.602 |
| **SUD E ISOLE** | 2.183 | 1.025 | 3.208 | 39,8 | 39,8 | 39,8 | 13.696 | 22.053 | 16.366 | 16.437 | 27.126 | 19.853 |
| **TOTALE** | **8.961** | **4.933** | **13.894** | **38,3** | **38,2** | **38,3** | **25.110** | **47.765** | **33.154** | **30.089** | **59.583** | **40.561** |

Figura 9 - Iscritti Cassa Forense anno 2021 con fatturato dal 91% al 100% nei confronti di altro avvocato per Macroarea - Dati Cassa Forense

L’analisi di questi bisogni e di queste categorie, dunque, ha orientato la necessità di studiare la monocommittenza, partendo almeno da alcuni lapalissiani dati, sia sul piano normativo che sociale, nel tentativo di comprendere quali punti si potrebbero ritenere essenziali qualora il legislatore intendesse, come già in passato è stato auspicato da alcune proposte di legge, adeguare la disciplina per lo meno in relazione alla categoria di collaboratori monocommittenti più debole.

### Il numero degli studi legali associati

Un dato che potrebbe gettare luce sull’ammontare complessivo dei monocommittenti è quello relativo ai loro potenziali committenti.

Estrapolare un simile rilievo, tuttavia, è alquanto difficile, se si assume la premessa che non soltanto gli studi legali in forma associata possano essere potenziali datori di lavoro.

Molti monocommittenti, infatti, prestano la propria attività al servizio di quelli che fiscalmente risultano come singoli professionisti, pur trattandosi di realtà discretamente organizzate sul piano fattuale.

In aggiunta, come si approfondirà in seguito, non soltanto studi legali o professionisti legali possono essere committenti esclusivi di un avvocato, dato che sempre più spesso l’attività professionale, esercitata in forma autonoma, si esplica nei confronti di un unico committente, che tuttavia non appartiene al settore legale in senso stretto, come può essere il caso di un’impresa commerciale o un ente che assorba totalmente le energie professionali di un legale.

Pur con queste premesse, assume rilievo il dato sul numero delle realtà professionali formalmente costituite in forma associata.

Tabella 1 - Numero imprese riferite al codice ateco 69101 - Attività degli Studi Legali – Fonte: Istat

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Forma giuridica** | Singoli | SNC | SAS | ALTRE DIVERSE DA SNC E SAS | SPA - SAPA | SRL | COOP. SOC. | COOP. | ALTRO | totale | |
| [**Ateco 2007**](http://dati.istat.it/OECDStat_Metadata/ShowMetadata.ashx?Dataset=DICA_ASIAUE1P&Coords=%5bD3%5d&ShowOnWeb=true&Lang=it) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| 69101: attività degli studi legali | 160455 | 21 | 38 | 7521 | 19 | 363 | 1 | 10 | 13 |  | 168441 |

Il numero complessivo di società o studi organizzati in forma societaria che esercitano l’attività degli studi legali ammonterebbe, secondo ISTAT (2007), a 7.986.

Questo dato può essere desunto dalla sottrazione dal totale degli operatori nella categoria delle attività degli studi legali (168.441) dei professionisti che esercitano individualmente la professione (160.455). Il dato è discrepante rispetto a quello riportato sopra sul numero totale degli avvocati in quanto riferito all’ultimo dato rilevato e disponibile sul sito ISTAT circa il codice ateco indicato in Tabella.

Il campione è costituito dalle attività degli studi legali esercitate in forma societaria, suddiviso tra società in nome collettivo (21), società in accomandita (38), altre società di persone diverse da snc e sas (7521), società per azioni (19), società a responsabilità limitata (363), cooperative (11) e altre forme di impresa (13).

Nonostante tali dati diano sufficiente contezza del fenomeno, tuttavia, non è possibile inferire se e in quale misura queste realtà organizzate impieghino monocommittenti, né in che numero.

### La monocommittenza secondo l’associazione ASLA

L’Associazione Associazione Studi Legali Associati (ASLA) riferisce un dato che potrebbe fornire una lettura diversa dell’entità del fenomeno.

Secondo ASLA gli studi legali associati iscritti all’associazione stessa sono circa 100 e negli stessi svolgono l’attività professionale circa 5.000 professionisti, di cui circa il 90% in regime di monocommittenza, in parte quale socio o associato degli stessi.

Considerato questo dato che contempla l’esistenza di 100 studi rappresentati da ASLA che impiegherebbero circa 4500 monocommittenti, si potrebbe supporre che il numero dei professionisti inseriti negli 7.000 studi associati in forma potrebbe essere superiore ai 13.518 che hanno dichiarato tale stato alla Cassa nel Modello 5.

Questo numero, inoltre, si dovrebbe comunque sommare agli avvocati che prestano attività in regime di monocommittenza in favore di singoli avvocati sul piano fiscale o di enti o società che perseguano attività diversa da quella degli studi legali.

Nonostante sia sbagliato rilevare una stima definitiva del numero dei monocommittenti da questi dati, si potrebbe ragionevolmente supporre che il fenomeno potrebbe essere ben più rilevante rispetto a quanto emergerebbe dalle dichiarazioni effettuate nel modello 5 dai professionisti.

Il tema è di grande interesse anche per la stessa ASLA il cui Presidente, Giovanni Lega, ha dichiarato in un’intervista rilasciata al Sole24Ore e pubblicata in data 31 marzo 2020, in merito ai monocommittenti che lavorano per gli studi suoi associati, che i collaboratori in regime di monocommittenza *«per la nostra legislazione sono professionisti indipendenti, ma per gli studi sono veri e propri collaboratori coordinati e continuativi. Oggi sono “parcheggiati” nella terra di mezzo, non hanno nessuna protezione se non quella garantita loro dagli studi».*

L’Associazione si è già dimostrata sensibile al fenomeno e possiede attraverso i propri associati un osservatorio significativo sulla condizione di tali professionisti, pur non necessariamente rappresentando un paradigma dell’intera realtà.

### La monocommittenza nei dati sui redditi.

Un diverso metodo per valutare la consistenza del fenomeno della monocommittenza può consistere nella comparazione tra reddito dichiarato e spese sostenute dagli avvocati.

Si suppone, infatti, che il monocommittente non abbia spese, in quanto svolgendo la sua professione per un altro professionista non dovrebbe sostenere gli oneri che tradizionalmente sono connessi all’esercizio della professione, come ad esempio il canone di locazione di un immobile o le utenze dello stesso.

Questo metodo induttivo, tuttavia, è stato in parte indebolito dall’introduzione del regime fiscale speciale ex L. 190/2014, in quanto in esso vengono inclusi anche coloro che, aderendo al regime forfettario, presentano una detrazione di spese presunta per legge nella misura del 22%.

Tabella 2 - Avvocati iscritti alla Cassa che hanno dichiarato Reddito Irpef uguale al Volume d'affari Iva o in regime forfettario con crescita del Volume d'affari Iva inferiore al 3% - Dati Cassa Forense



Come evidenziato dalla tabella, i professionisti che, nell’ultimo triennio, risultano avere spese limitate o regime forfettario è limitato a 5.519 elementi, con un reddito e volume di affari medio più basso rispetto alla media generale dell’avvocatura.

Questo dato si rileva ancora più chiaramente dalla divisione per classi di importo, laddove si constata che nelle classi di importo più elevato quasi nessun professionista che rientri in questo campione è presente.

Tabella 3 - Avvocati iscritti alla Cassa che hanno dichiarato Reddito Irpef uguale al Volume d'affari Iva o in regime forfettario con crescita del Volume d'affari Iva inferiore al 3% - Dati Cassa Forense



Questo risultato risulta scontato per i professionisti a regime forfettario, dato che la legge consente l’applicazione di tale regime solo fino a 85.000 € di volume di affari IVA, mentre è meno lapalissiano per quanto concerne coloro che applichino il regime ordinario ma abbiano poca differenza tra volume di affari e reddito professionale. Segno evidente che il fenomeno di avere un reddito senza particolari spese è un fenomeno circoscritto ai redditi bassi.

Tuttavia, dalla Tabella 2 che mostra le fasce di età, si registra che questa circostanza non necessariamente coincide con la giovane età e che i professionisti presenti nel campione risultano meno giovani in media rispetto a coloro che hanno dichiarato che il proprio reddito proviene per oltre il 91% da altri avvocati. La maggior parte di questi professionisti ha più di quaranta anni.

La distribuzione territoriale, invece, segnala anche in questo campione una maggiore concentrazione nelle regioni che ospitano le grandi città, ma in misura meno pronunciata rispetto al campione basato sulla provenienza del reddito.

Tabella 4 - Avvocati iscritti alla Cassa che hanno dichiarato Reddito Irpef uguale al Volume d'affari Iva o in regime forfettario con crescita del Volume d'affari Iva inferiore al 3% - per Regione - Dati Cassa Forense



Nessuno dei quadri presentati fornisce un dato definitivo sulla monocommittenza come fenomeno, ma le diverse angolazioni presentate forniscono più angolazioni sulla base dei dati a disposizioni, che possono fornire così una panoramica del fenomeno.

Di questo fenomeno, inoltre, è complessa e articolata anche la disciplina, che si cercherà di riassumere nelle pagine che seguono.

### La disciplina codicistica del lavoro autonomo nella professione intellettuale di avvocato.

La professione intellettuale di avvocato rientra tradizionalmente nella disciplina "delle professioni intellettuali".

La storia dell’avvocatura “moderna”[[1]](#footnote-2) iniziava in Francia, durante la Rivoluzione del 1789, quando il ruolo dell’Avvocato era al centro di un forte processo di liberalizzazione[[2]](#footnote-3): non era più ritenuta necessaria una difesa tecnica e, sulla spinta dei valori di libertà e uguaglianza, chiunque poteva difendere sé stesso. Fu il regime napoleonico a ripristinare le funzioni di avvocati e procuratori creando l’Ordine professionale. Il dibattito d’Oltralpe viene successivamente replicato in Italia dando origine ad uno dei primi interventi normativi riguardanti l’avvocatura nazionale. Il primo progetto di legge veniva presentato al Senato dal Ministro della Giustizia Giovanni De Falco nel 1866[[3]](#footnote-4) e trovava approvazione definitiva del Parlamento solo nel 1874[[4]](#footnote-5).

In seguito, la professione forense fu regolata dalla L. 25 marzo 1926, n. 453, con la quale si distinguevano la figura dell'avvocato e quella di procuratore e si prevedeva l'indispensabile iscrizione all'albo professionale quale requisito per l'esercizio di entrambe. Successivamente veniva realizzata un’opera di sintesi al fine di riordinare la materia e l'intera disciplina normativa fu raccolta in Regi Decreti, tra cui il numero 1578 del 27 novembre 1933.

Nel codice civile del ’42, la disciplina di tali professioni era stata prevista dagli artt. 2229-2238, in connessione all’iscrizione all’albo degli avvocati, condizione necessaria e prodromica all’esercizio.

Si intersecano così, nell’esame dello specifico tema, la questione pubblicistica, attinente alla disciplina della professione nel suo complesso e del suo rilievo esterno, e quella del rapporto tra l’avvocato e cliente, che di per sé è rapporto strettamente privatistico e soggetto, trattandosi comunque di un servizio, alle regole ordinarie del mercato, salvo alcuni correttivi.

Il piano privatistico, oltre che l’espresso rinvio operato nell’art. 2230 cod. civ., colloca chiaramente la prestazione nell’ambito del contratto di lavoro autonomo di cui agli artt. 2222 e ss. del codice civile. Tale disposizione, pur presentando indubbie connessioni normative con altre tipologie di cui al libro IV e con le figure contrattuali in cui si riscontra un obbligo di compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, ha caratteristiche peculiari.

Tali caratteristiche sono individuate nella fonte contrattuale dell’obbligazione, avente per oggetto il compimento di un'opera o un servizio, nella previsione di un corrispettivo, nell'utilizzazione di lavoro prevalentemente od esclusivamente proprio quale fattore della prestazione (art. 2232 cod. civ.), nell'assenza di un vincolo di subordinazione (art. 2222 cod. civ.), oltreché da una certa episodicità ed estemporaneità del rapporto, che si sostanzia nell'esecuzione del singolo incarico che soddisfa l'interesse del committente.

Ne discende l’importanza dell’*intuitus personae*. Proprio nel lavoro personale del contraente, infatti, risiede la distinzione tra la prestazione di lavoro autonomo dell’avvocato e il contratto di appalto. Anche quest’ultimo, infatti, prevede l'obbligo di compiere, dietro corrispettivo, un'opera o un servizio, senza subordinazione nei confronti del committente e con gestione autonoma del rischio. Tuttavia, nel lavoro autonomo dell’avvocato è il lavoro proprio del professionista a caratterizzare il nucleo della prestazione, anche se in tale lavoro l’avvocato sia coadiuvato da componenti dello studio e collaboratori (art. 2232 cod. civ.), secondo il medesimo modulo organizzativo della piccola impresa, mentre nel caso dell’appalto, il contratto è stipulato da un soggetto, pur persona fisica, inserito in una organizzazione stabile d'impresa, nella quale l'appaltatore si avvale del lavoro subordinato.

A questa tradizionale descrizione dell’opera intellettuale dell’avvocato, tuttavia, si affianca nella realtà sociale la crescente rilevanza di studi in cui l’organizzazione sta accrescendo la propria importanza e con essa crescono sia il fenomeno del crescente utilizzo del lavoro subordinato (di personale di segreteria, *concierge*, autisti ed altre figure), sia l’esternalizzazione pressoché totale della porzione intellettuale dell’opera a collaboratori, che, specie nelle organizzazioni più rilevanti, svolgono la maggior parte o la totalità della prestazione oggetto dell’incarico professionale.

Questa considerazione determina due conseguenze, che hanno reso necessaria questa premessa: da un lato l’assimilazione, ad alcuni fini, della realtà dello studio professionale alla realtà di impresa e, dall’altro, la crescente dipendenza economica di professionisti che, pur appartenendo al medesimo ordine di coloro in favore dei quali rendono la prestazione, svolgono di fatto una prestazione di lavoro intellettuale organizzata dal committente, in tutto e per tutto come nell’appalto.

### Studio professionale e attività di impresa.

La progressiva assimilazione alla realtà di impresa delle organizzazioni professionali non costituisce solo un dato empiricamente verificabile, ma, sul piano giuridico, costituisce la conseguenza del diverso procedimento sussuntivo tra la fattispecie concreta costituita dalla realtà economica - così mutata - dell’attività professionale e la nozione di impresa.

L'ampia nozione di impresa accolta dal codice, infatti, comprensiva della grande e della piccola impresa, tende ad accomunare tutte le attività svolte in modo professionale, a prescindere dalle forme di esercizio.

Ciò è vero anche per la professione legale, nella misura in cui astrattamente la realtà tradizionale dello studio già descritta è sussumibile allo stesso modo sia nella nozione di lavoro autonomo che in quella di piccolo imprenditore, dato che l’art. 2083 cod. civ. indica come tale anche colui che eserciti *«un’attività professionale organizzata prevalentemente con lavoro proprio»*. La distinzione tra queste due nozioni rileva più sul piano teorico che pratico.

Tale sovrapposizione determina già una serie di conseguenze e consente l’affermazione secondo cui, nel rapporto privatistico, se pur nei limiti peculiari del suo ruolo, l’avvocato sia, come imprenditore, anche un operatore economico.

Ciò implica, ad esempio, che anche gli avvocati possano esercitare l’attività economica in regime di concorrenza e siano perciò soggetti ai limiti ed alle condizioni posti dalla legge alla concorrenza sleale.

Un ulteriore esempio è fornito dall’applicabilità al settore legale dell’art. 101 TFUE, confermata dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza della prima sezione del 23 novembre 2017, pronunciata nei casi c-427/16, *CHEZ Elektro Bulgaria A.D.* c. *Y.K.*, e c-428/16, *FrontEx International EAD* c. *E.Y.*. A parere della Corte, infatti, l’enunciato ivi contenuto, in combinato con l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev’essere interpretato nel senso di ritenere contraria alla libera concorrenza nel mercato interno una normativa nazionale che non consenta all’avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d’importo inferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato da un’organizzazione di categoria dell’ordine forense e nemmeno autorizzi il giudice a disporre la rifusione degli onorari d’importo inferiore a quello minimo.

Giunti a questi casi, dunque, occorrerebbe interrogarsi sull’esempio più estremo, in cui la forma aggregata e organizzata di esercizio della professione forense rompa ogni legame tra lavoro prevalentemente personale e prodotto intellettuale, per manifestarsi invece in termini di pura gestione di mezzi e persone che collaborano nello studio legale.

Proprio questo elemento organizzativo, tradizionalmente, infatti, pone il limite di demarcazione tra impresa e professione. Mentre nel lavoro autonomo l'opera o il servizio rimangono il risultato del lavoro dell’avvocato, nell’impresa, accanto allo svolgimento professionale dell'attività, si pone il fattore organizzativo che, per quanto minimo ed essenziale, travalica quello della produttività individuale del lavoratore autonomo. Quest’ultimo si limita a svolgere l'attività ed applicare le nozioni professionali a lui proprie.

Tanto più la dimensione del fattore organizzativo cresce nella realtà fattuale del settore legale, tanto meno la distinzione predetta appare applicabile a tutti gli operatori del settore nel senso di qualificarli come lavoratori autonomi.

In altre professioni, la prestazione permane nell'alveo del lavoro autonomo solo finché la relazione con il committente si manifesti nella realtà fattuale nell'espletamento di una prestazione con carattere prevalentemente personale (art. 409 c.p.c.; art. 2 d.lgs. 81/2015), mentre laddove il prestatore abbia organizzato la propria attività assumendo la veste giuridica di struttura societaria, limitandosi a dirigere e coordinare i propri collaboratori, si è optato per il riconoscimento della natura di impresa a tutti gli effetti (come nel caso, ad esempio, degli agenti).

Nella professione legale, tuttavia, si tende a ricondurre ogni fenomeno alle caratteristiche proprie e alla disciplina del lavoro autonomo non imprenditoriale, sia nel caso in cui sia ormai minoritario o del tutto assente il lavoro personale del soggetto che ha pattuito la prestazione, sia nel caso, opposto, in cui il professionista collabori nell’organizzazione diretta da un altro avvocato.

Per il riconoscimento delle realtà organizzata si è prodigato il legislatore già con l’ormai risalente decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, il quale, in attuazione della direttiva dell’Unione europea n. 98/5/CE - volta a facilitare l’esercizio della professione forense nell’Unione Europea, prevedeva la possibilità di costituire società tra avvocati nella forma della società in nome collettivo, ma disponeva anche esplicitamente che la società dovesse *«informare il cliente, prima della conclusione del contratto, che l'incarico professionale potrà essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell’attività professionale richiesta»* e che *«il cliente ha diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad uno o più soci da lui scelti sulla base di un elenco scritto con la indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno di essi»* (art. 24 d.lgs. 96/2001). Nello stesso senso, anche la Legge Professionale del 2012 consentiva l’esercizio in forma associata, ma con la precisazione che *«l'incarico professionale è tuttavia sempre conferito all'avvocato in via personale»* (art. 4 L. 31 dicembre 2012, n. 247 – poi anche “**Legge Professionale**” o “**L.P.**”), tornando sempre, così, al modello del lavoro autonomo come riferimento.

Solo con l’art. 1, comma 141, lett. b), L. 124/2017, anche in connessione agli ulteriori stimoli provenienti delle realtà che sorgevano nel settore, si giungeva all’introduzione dell’attuale art. 4*bis* L.P., il quale afferma ora che l’*«esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un’apposita sezione speciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società»*, mantenendo tuttora però la specifica che *«resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale»*. Il principio resta, ma non ha più gli stessi confini, dato che la disposizione continua affermando che *«l’incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente»*, il che implica che il cliente non possa sindacare quale socio svolga la sua prestazione ma soltanto l’eventuale carenza di requisiti, che poi consisterebbero essenzialmente nell’iscrizione all’albo ordinario o di cassazionista e nell’eventuale assenza di conflitti di interessi o incompatibilità.

Anche sul piano legislativo, quindi, si è così ammesso uno scollamento tra affidamento dell’incarico e lavoro prevalentemente personale del singolo avvocato prescelto dal cliente, laddove l’affidamento al singolo professionista può ora essere sostituito dal lavoro dei soci di uno studio e dei loro collaboratori.

Nella prassi, come è noto, tale scostamento dal lavoro prevalentemente personale costituiva già una regola in molte realtà organizzate più di quanto non fosse un’eccezione, mentre è ancora comune il lavoro personale del titolare nelle attività condotte in modo tradizionale.

La presenza di entrambe le realtà, tuttavia, ha prodotto nel tempo una polarizzazione tra avvocati che si comportano come imprese, agendo sul mercato con meccanismi tipici delle realtà di mercato (*reputation*, marketing legale*,* politiche commerciali) e avvocati che invece hanno dimensioni minori e presentano caratteristiche simili ai lavoratori autonomi o ai piccoli imprenditori.

Vi è tuttavia anche una terza categoria di professionisti che, invece, prestando la loro attività nell’ambito di tali organizzazioni, piccole o grandi, presentano caratteristiche della prestazione molto più simili ai prestatori di lavoro che operano in collaborazione all’interno dell’impresa che non ai liberi professionisti.

Come si era già accennato, il fenomeno della monocommittenza, infatti, è anch’esso polarizzato tra due categorie estremamente diverse, sul piano economico. Da un lato, infatti, possono dirsi monocommittenti coloro che partecipano, quali soci o associati, ad uno studio professionale molto organizzato, svolgendo all’interno di esso attività di carattere non meramente esecutivo, ma di fatto partecipando all’impresa, organizzandone i fattori di produzione ed il lavoro di altri, in modo da conseguire il risultato economico che l’impresa-studio legale è tesa a conseguire. Dall’altro lato, invece, sono monocommittenti, allo stesso modo, i collaboratori dello stesso studio legale o di un’impresa commerciale, iscritti all’albo degli avvocati che, pur svolgendo mansioni tecnicamente complesse e rientranti nelle attività legali non partecipano alla direzione e al coordinamento dell’impresa, ma si limitano a collaborare in essa, essendo organizzati e coordinati da altri, che invece la dirigono.

Su questa seconda categoria si rendono necessarie le ulteriori riflessioni che seguono, dato che la prima può trovare la propria soluzione nei rapporti di forza endosocietari e sul piano dell’autonomia statutaria dello studio legale, nelle forme già ormai previste dall’art. 4-*bis* della Legge Professionale. Per brevità, dunque, nel seguito si alluderà con il termine “monocommittenti” a questa sola seconda categoria di soggetti “deboli” sul piano contrattuale.

### Collaborazione del monocommittente e lavoro subordinato.

I collaboratori monocommittenti prestano così, per definizione, la propria attività nell’ambito di una organizzazione determinata dal committente. Questo dato di partenza, incontrovertibile, costituisce certamente l’origine del problema interpretativo. Infatti, la distinzione di tale forma di esercizio della professione rispetto al modello del lavoro autonomo si basa proprio sulla rilevazione sul piano empirico della sostanziale alienità dei fini a cui il collaboratore protende la propria attività professionale.

Se infatti si accetta la logica conclusione che l’attività professionale configuri, in ogni sua forma, un’attività economica, piccola o grande, ciò comprende la possibilità che qualcuno vi collabori, anche nell’ipotesi più classica in cui l’avvocato svolga la propria prestazione in modo prevalentemente personale.

I caratteri di questa collaborazione, tuttavia, possono essere molto variegati. Non è infatti detto che la collaborazione abbia alcuna delle caratteristiche proprie del lavoro subordinato: personalità esclusiva, continuità ed eterodirezione.

Il lavoro subordinato, infatti, nella nozione codicistica, è quello prestato dal collaboratore che si obbliga a prestare la propria attività nell’impresa alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore (art. 2094 cod. civ.). Tale nozione implica che il prestatore si obblighi a fornire il proprio lavoro personale e null’altro, non potendo né dovendo garantire la realizzazione di un’opera o di un servizio con la propria esclusiva prestazione. In aggiunta, lasciando da parte la peculiarità del lavoro accessorio, il lavoro subordinato si caratterizza per la continuatività dell’opera prestata per un tempo pattuito, a tempo determinato o indeterminato. Da ultimo, la caratteristica principale di tale prestazione risiede proprio nella soggezione al potere direttivo datoriale, che consente al datore di lavoro di scegliere di tempo in tempo le prestazioni da richiedere al prestatore e di stabilire con precisione anche le modalità esecutive di esse.

Al contrario, è comune nella realtà della vita professionale delle collaborazioni degli studi legali che l’apporto di un professionista all’attività di uno studio sia occasionale, perché circoscritto ad una determinata pratica o attività. Esso può non richiedere nemmeno una prestazione continua, in quanto l’apporto del collaboratore può riguardare benissimo singoli profili, come nel caso emblematico di un esperto di un certo settore cui sia richiesto dal collega di fornire un parere su un aspetto di una pratica o di comporre solo una porzione di un atto. Queste caratteristiche rientrano pienamente nella nozione di personalità prevalente della prestazione del committente, dato che quest’ultimo può svolgere prevalentemente in proprio la prestazione richiesta, utilizzando però la collaborazione altrui su porzioni o aspetti del servizio richiesto.

Allo stesso modo, è ben possibile che l’apporto di un collaboratore non sia affatto esclusivamente personale. Nell’esempio già portato dell’affidamento di un singolo aspetto di un servizio ad un collega, è agile immaginare che il collega possa a sua volta avvalersi di un collaboratore per effettuare ricerche o di personale di segreteria per organizzare il lavoro.

Le collaborazioni che presentino queste caratteristiche non recano alcuna analogia anche con il requisito dell’eterodirezione, dal momento che la ragione per cui ci si rivolge al collaboratore consiste spesso proprio nella mancanza di *know-how* sulla specifica materia da parte dell’avvocato-committente, il quale quindi sicuramente non potrà esercitare alcuna direzione sull’attività del collega.

Queste ipotesi, dunque, non presentano alcuna analogia con il lavoro subordinato, pur essendo vero anche per queste ipotesi che la prestazione del collaboratore si inserisca in una organizzazione dei processi determinata dal committente, che ha scelto di affidargli un segmento del ciclo di produzione dell’opera o del servizio. In questo caso, dunque, il collaboratore opera anch’egli - come il suo committente – quale lavoratore autonomo, in quanto partecipa al processo comune, ma organizzando autonomamente la propria prestazione lavorativa.

Apparirà evidente, così, che non queste collaborazioni possono presentare analogie con il lavoro subordinato, ma soltanto quelle in cui l’etero-determinazione dei processi sia accompagnata anche da quella dell’organizzazione del lavoro, dalla personalità esclusiva e dal coordinamento spazio-temporale.

L’organizzazione dei fattori della produzione è consustanziale alla qualità di imprenditore e l’esercizio di tale potere organizzativo costituisce la base necessaria, anche se non sufficiente, per l’instaurazione di un rapporto qualificabile come lavorativo e non commerciale. È il potere sulla persona del lavoratore, basato sulla preminenza economica, a determinare la «*funzionalizzazione*» dell'attività del collaboratore agli obiettivi economici del committente, cioè il fatto che l'opera da lui svolta sia destinata ai fini economici perseguiti dal committente nella sua organizzazione del lavoro e per i suoi interessi. Se a questo si aggiunge poi l’esclusiva personalità della prestazione del collaboratore, il quadro risulta completo e delinea una prestazione che resta autonoma solo sul piano delle modalità esecutive, mentre per ogni altro aspetto sarà coordinata a quella dell’organizzazione di impresa del committente e da essa organizzata.

Le modalità esecutive dell’attività propria della prestazione di avvocato possono difficilmente supporsi soggette a puntuali direttive, a causa della natura tecnica della prestazione stessa. L’attività, dovendosi calare nel caso concreto, presupporrà sempre uno studio della questione che possa condurre alla sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta. Questo processo intellettuale è difficilmente assoggettabile a direttive, in quanto esso inizia con lo studio del caso e giunge, attraverso diversi passaggi, all’elaborazione di soluzioni giuridiche che corrispondono all’esito di un processo creativo. Proprio per questa natura di arte del processo esso non è sottoponibile all’eterodirezione del committente circa le modalità e non configura un’ipotesi di lavoro subordinato.

Resta, tuttavia, il fatto che questa attività può essere organizzata dal committente, in modo che soddisfi il suo interesse economico.

Il riferimento conduce proprio ai monocommittenti, siano essi a servizio di altri avvocati o di imprese commerciali. In questi casi, in cui chiaramente il professionista si inserisce in un’organizzazione del suo lavoro personale, totalmente proveniente dal committente e si adopera per gli interessi altrui, apparirà del tutto chiara l’esigenza di tutela conseguente alla dipendenza economica che questa relazione implica.

La relazione assume addirittura del tutto le fattezze della subordinazione nell’ipotesi estrema del praticante avvocato, affiancato ad un *dominus* che possiede molte più conoscenze di lui e che è chiamato a trasmettergliele. In tale caso si può immaginare che la relazione si sviluppi propriamente nel senso dell’etero-direzione, cioè con specifiche direttive del *dominus* riguardo il modo, il tempo, il luogo e il fine della prestazione che di tempo in tempo il collaboratore-praticante è chiamato a svolgere.

Tuttavia, dopo il termine della pratica forense, si può facilmente supporre che un avvocato, che pure resti nel medesimo studio, continui ad avere ragionevolmente le medesime condizioni di lavoro, ma abbia nel contempo maturato un certo grado di autonomia che lo svincola dalla soggezione alle direttive puntuali, pur permanendo la condizione di etero-organizzazione del lavoro e l’esclusiva personalità della sua prestazione. In questo senso, anche il collaboratore di studio legale, che sia associato ad un dipartimento incaricato di una determinata *practice area* e presti la propria attività esclusivamente in esso, certamente svolgerebbe la sua ben più elevata (e magari più remunerata) prestazione all’interno del medesimo contesto etero-organizzato.

Del tutto diversa è invece l’ipotesi all’estremo opposto del professionista legale che operi solo in un’organizzazione avente competenze del tutto diverse, come nel caso esemplificativo dell’avvocato che rappresenti e difenda nelle sole pratiche giudiziali una sola impresa, che per quantità ed entità delle questioni non gli permetta di avere altri clienti, pure astrattamente non incompatibili sul piano giudico con il rapporto professionale. In questo caso, ragionevolmente, nonostante permangano le altre caratteristiche di dipendenza economica e di organizzazione dei processi di impresa a cui il legale si aggancia, l’avvocato non vedrà la propria attività lavorativa organizzata dal committente, non avendo l’impresa commerciale il necessario *expertise*. Egli la svolgerà, invero, organizzandosi autonomamente nel proprio lavoro, pur essendo monocommittente. In questo caso, dunque, non si potrebbe in alcun modo dire che il collaboratore, sebbene monocommittente, sia organizzato nel proprio lavoro da altri, pur inserendosi in un contesto in cui egli svolga autonomamente una porzione di un processo necessario alla più ampia organizzazione dei processi dell’impresa.

Tra questi due estremi, naturalmente, non è difficile intravedere molte ipotesi intermedie, come il collaboratore di studio legale che però vanti una *expertise* anche solo in parte diversa da quella del committente e pertanto possa al contempo lavorare anche per clienti suoi o l’*of counsel* che, pur svolgendo un’attività in cui uno studio organizza i processi, goda di una cospicua autonomia sulle specifiche attività da lui compiute e venga remunerato solo in base alla sua capacità di intercettare clienti a causa della sua *expertise* tecnica

Gli esempi portati lasciano intravedere anche un altro aspetto del complesso rapporto tra organizzazione e direzione dell’attività legale e rapporto di lavoro del collaboratore: il fatto che non sempre la monocommittenza o la direzione dell’attività si inseriscono nel quadro di attività molto organizzate o di realtà professionali di grandi dimensioni. Il fenomeno dell’etero-organizzazione del lavoro, in concreto, ben potrebbe riscontrarsi maggiormente in un caso di tradizionale realtà professionale di piccole dimensioni, laddove il collaboratore però dipenda, per le attività da eseguire, dalla volontà del titolare dello studio di organizzare il lavoro in un certo modo.

Questa considerazione va tenuta da conto quando si rapporti la professione legale alla nozione di subordinazione generalmente accolta nella materia lavoristica, nella misura in cui la valutazione delle modalità concrete di esercizio della prestazione potrebbe non essere significativo rispetto alla reale esigenza di tutela del prestatore.

Tanto più se si considera che il prestatore, spesso, è ben interessato a conservare la propria autonomia in determinati contesti e con essa la speranza o l’intenzione di proporsi autonomamente sul mercato.

### L’incompatibilità tra la professione forense e la subordinazione.

Anche per queste ragioni la Legge Professionale dispone l’incompatibilità tra la forma di lavoro subordinato e l’esercizio della professione forense, laddove, all’art. 18, lett. d), prescrive espressamente che: *«La professione di avvocato è incompatibile: (…) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato»*.

Il CNF ha chiarito (cfr. ad esempio la recente sentenza n. 4 del 9 febbraio 2023) che il regime di incompatibilità è posto a tutela dell’interesse pubblico collegato all’inviolabilità del diritto di difesa. Mentre il lavoro subordinato implica una relazione di dipendenza tra l'individuo e il datore di lavoro, la professione forense richiede indipendenza e autonomia professionale. Inoltre, l’indipendenza dal committente sul piano deontologico e professionale si integra con le modalità specifiche di esercizio dell’attività.

È per tale motivo che le eccezioni al principio sono elencate tassativamente dalla Legge Forense (artt. 19 per le attività di docenza e 23 per gli Avvocati addetti in via esclusiva agli uffici legali degli enti pubblici) e sono di strettissima interpretazione, come più volte ribadito dal CNF. Nel passato, è venuta meno con l’art. 1, commi 56, 56-*bis* e 57 L. 662/1996, l’incompatibilità per gli iscritti in Albi che svolgessero contemporaneamente attività di lavoro subordinato part-time alle dipendenze della P.A., tuttavia la L. 339/2003 ha ripristinato tale causa di incompatibilità per i soli avvocati, e la Corte costituzionale, con sentenza n. 390/2006, ne ha escluso l’incostituzionalità. Peraltro, anche il D.L. 80/2021, all’art. 11, c. 2*bis*, prevede, per gli avvocati assunti alle dipendenze dell’ufficio per il processo, che l’assunzione *«configura causa di incompatibilità con l’esercizio della professione forense e comporta la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica»*.

Così è incompatibile con la professione persino il solo lavoro subordinato contenuto ai mesi estivi e solo nel fine settimana (Parere CNF 24 marzo 2023, n. 9).

La disposizione è rivolta ad impedire la coesistenza dell’iscrizione all’albo degli avvocati con attività di lavoro subordinato diverse da quella legale, ma il dispositivo viene comunemente applicato, per l’ampia formula *«con qualsiasi attività di lavoro subordinato»*, anche alle forme di lavoro subordinato aventi ad oggetto mansioni legali o di avvocato, come è il caso, ad esempio, dei dipendenti di uffici legali di aziende private, che non possono restare iscritti all’ordine.

Costituisce una significativa eccezione a questo ragionamento lo stato degli avvocati dipendenti di enti pubblici. Infatti, l’art. 23 della Legge Professionale consente che *«gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici (…) sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo».* La legge professionale dice solo *«degli enti pubblici»*, ma tale relazione implica chiaramente un rapporto di subordinazione istituito in seguito ad assunzione conseguente a vincita di concorso pubblico. La dicitura costituisce un residuato dello stato precedente alle riforme di privatizzazione degli anni ’90, in seguito alle quali il rapporto alle dipendenze delle amministrazioni è stato privatizzato. Precedentemente, invece, il pubblico servizio seguiva regole peculiari (R.D.L. 1578/1933) e le regole dell’impiego pubblico potevano ritenersi compatibili con la professione nella misura in cui lavorare per lo Stato fosse in qualche modo differente rispetto a lavorare per un privato. Tuttavia, già Calamandrei sosteneva che «*nel processo, gli avvocati dell’ente pubblico sono difensori di parte e nulla più*» e, in seguito alle riforme, non si ritiene più oramai che gli avvocati della P.A. svolgano un ruolo pubblicistico che vada oltre quello di difesa della parte che rappresentano. Il rapporto privatizzato è, tuttavia, rimasto compatibile con la professione mediante l’iscrizione nell’elenco speciale.

Per correggere la dissonanza, comunque, la Legge Professionale specifica che a questi professionisti deve essere «*assicurata la piena indipendenza e autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente*» e che «*nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato» (art. 23). Le locuzioni, tuttavia, implicano unicamente, di fatto, che «il dipendente dell’ente pubblico risulti addetto ad un ufficio legale dotato di una sua autonomia nell’ambito della relativa struttura, e che, in virtù di tale sua appartenenza ed alla stregua dell’ordinamento dell’ente stesso, egli sia – in linea di principio – abilitato a svolgere, nell’interesse dell’ufficio ed in via esclusiva, attività professionale, tanto giudiziaria quanto extragiudiziaria*» (Cass., sez. un., 14 marzo 2002, n. 3733). Ciò significa che l’ufficio legale non può essere collocato alle dipendenze di altra struttura amministrativa, in quanto la subordinazione gerarchica e l’ingerenza nella trattazione degli affari giuridico-legali sono incompatibili con la salvaguardia della libertà ed indipendenza dell’attività professionale. L’indipendenza e l’autonomia devono essere riferite alla formazione del giudizio, alla valutazione ed alle scelte processuali, dovendosi tenere conto delle caratteristiche peculiari che assume l’esercizio della professione forense svolta nell’ambito di un rapporto di pubblico impiego.

Ciò, tuttavia, non modifica in alcun modo il rapporto di subordinazione verso l’Amministrazione, in quanto il rapporto gerarchico, stante l’autonomia dell’ufficio, si dipana tra superiore e sottoposto al suo interno in modo identico a quanto avviene in ogni altra organizzazione d’impresa, mentre per quanto riguarda l’apice dell’ufficio legale valgono per esso le considerazioni già espresse nella giurisprudenza in ogni altro campo in materia di «*subordinazione attenuata*». Nell'ipotesi di mansioni apicali, infatti, il vincolo di subordinazione è individuabile anche laddove il potere direttivo del datore di lavoro si esplichi solo attraverso istruzioni di carattere generale e si può desumere anche solo dalla permanente disponibilità del lavoratore ad eseguire tali istruzioni nell’ampia discrezionalità propria del ruolo (Cass. 13 febbraio 2020, n. 3640).

Ne deriva che in questa categoria riposa davvero e pienamente una convivenza tra subordinazione e professione legale.

Un’altra regola peculiare della categoria, dettata unicamente per gli iscritti all’albo speciale, infatti, riguarda il problema del compenso, che ha in altri frangenti determinato controversie considerevoli in seno al settore, ma che invece pacificamente ha trovato nel pubblico una definizione semplice già in seno alla Legge Professionale.

Infatti, l’art. 23 L.P. afferma anche che i professionisti iscritti all’albo speciale hanno diritto dall’Amministrazione, oltre che alla garanzia di indipendenza, anche a «*un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta*». L’aggettivo adeguato necessita di criteri oggettivi per determinarne il contenuto e come in ogni altro settore la determinazione di un compenso proporzionato, conveniente e conforme alle prestazioni professionali è stato demandato alla contrattazione collettiva di comparto. Così, gli avvocati dipendenti hanno diritto ad uno stipendio tabellare e, in aggiunta, anche ad una quota di retribuzione quantificata sulla base della legge e delle tariffe professionali forensi che determina il trattamento economico complessivo *(*Deliberazione Corte dei Conti, Piemonte, n. 164/2015/PAR).

### Collaborazioni continuative e coordinate e professione forense.

Il tipo di lavoro subordinato ed il tipo autonomo si distinguono tra loro in quanto, mentre nel lavoro autonomo le condizioni per l'esecuzione dell'opera o del servizio sono «*stabilite dal contratto*» (art. 2224 cod. civ.), la collaborazione dovuta dal lavoratore subordinato deve svolgersi rispettando le disposizioni unilaterali del creditore di lavoro (art. 2094 cod. civ.). Se il contratto stesso, però, stabilisce delle condizioni che riguardano le modalità di esecuzione dell’opera o del servizio, allora si parla di coordinamento, come chiarito di recente dal novellato testo dell’art. 409 cod. proc. civ., secondo cui «*La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa*».

Si tratta del lavoro cd. parasubordinato, ossia di una forma di lavoro che presenta esigenze di tutela sul piano socioeconomico del tutto analoghe al lavoro subordinato, ma che sul piano concreto non presenta le medesime caratteristiche, mancando l’esercizio dell’eterodirezione del committente sul prestatore.

Il concetto di lavoro parasubordinato trovava il primo spazio nella legislazione nell’art. 2 della L. 741/1959, che per la prima volta menzionava il concetto di «*rapporti di collaborazione che si concretino in prestazione d’opera continuativa e coordinata*», scegliendo di costruire con questa locuzione una nozione più ampia rispetto ai rapporti derivanti dai due contratti nominati in essa naturalmente inclusi sul piano fattuale: quello di agenzia (art. 1742 e ss. cod. civ.) e quello di rappresentanza commerciale (art. 2209 cod. civ.). La nozione veniva poi ripresa dalla L. 533/1973, che introduceva la disposizione di cui all’art. 409, n. 3, cod. proc. civ. che aggiungeva l’elemento del «*carattere prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato*».

Il senso di quella riforma, e di quelle successive che ne seguivano il corso, era estendere a questo tipo di lavoro alcune specifiche tutele tipiche del lavoro subordinato e, in particolare, in origine, il processo del lavoro, la disciplina della rivalutazione monetaria e la disciplina delle rinunzie e transazioni (art. 429, c. 3, cod. proc. civ.; art. 2113 cod. civ.).

Al di fuori di queste tutele specifiche, il contratto di collaborazione continuativa e coordinata (cd. «co.co.co») restava nell’ambito più ampio del lavoro autonomo, con la conseguenza, non indifferente dal punto di vista economico, che ad esse si applicava in origine la disciplina fiscale e previdenziale del lavoro autonomo. In seguito, veniva però l’estensione ai lavoratori parasubordinati della disciplina fiscale del lavoro subordinato (art. 50, c. 1, lett. c-*bis* TUIR, introdotta dall’art. 34 L. 342/2000) e di talune forme di tutela previdenziale obbligatoria (invalidità, vecchiaia e superstiti), nonché della tutela obbligatoria contro gli infortuni (art. 2, c. 26, L. 335/1995).

La condizione del professionista legale monocommittente presenta sul piano sistematico, come già detto, molte analoghe similitudini con il lavoro subordinato, che pongono problemi analoghi a quelli affrontati nella disciplina del lavoro parasubordinato.

Nella disciplina ordinaria, tuttavia, la questione è stata spesso affrontata, in seguito alle riforme anzidette, nel senso di evitare l’utilizzo di questo schema contrattuale per mascherare rapporti sostanzialmente di lavoro subordinato. Era il caso ad esempio della riforma Biagi, che imponeva il ricorso al lavoro parasubordinato solo in quanto riferito ad uno o più progetti specifici, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore, con l’aggiunta di specifiche garanzie in materia di compenso del prestatore, di gravidanza, malattia e infortunio (artt. 61-69, d. lgs. 276/2003), o più di recente del Jobs Act, che impone l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato *«anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente*» (art. 2, d.lgs. 81/2015).

Le professioni ordinistiche, tuttavia, sono rimaste sempre al margine di queste disposizioni, le quali prevedevano per esse specifiche esenzioni. Così l’art. 2, d.lgs. 81/2015 prevede l’esenzione per le professioni intellettuali che richiedono l’iscrizione in albi (art. 2, c. 2, lett. b) e lo stesso prevedeva precedentemente la riforma Biagi (art. 61, c. 3, d.lgs. 276/2003).

La sostanziale diffidenza del legislatore per l’applicazione di queste tutele discende principalmente dalla concezione fondamentale che le professioni ordinistiche rispondano tradizionalmente allo schema del lavoro autonomo e, in particolare, che la professione di avvocato, per la sua natura tecnico-specialistica, sia incompatibile con il lavoro subordinato e così anche con quelle forme di lavoro “similsubordinato” (Vallebona, 2019) che si celano dietro i contratti di lavoro parasubordinato.

Nonostante si possa ritenere in astratto condivisibile questa preoccupazione sul piano della fattispecie, resta tuttavia virtuoso l’esempio di regolazione originaria della fattispecie del lavoro coordinato e continuativo, che rilevando degli elementi di somiglianza tra questa specifica forma di lavoro autonomo e quello subordinato, tendeva a estendere singole tutele previste per quest’ultimo per allargarne l’applicazione anche a queste fattispecie. Così ad esempio era stata estesa, come già notato, la disciplina previdenziale e assistenziale o quella delle rinunzie e transazioni.

### Tutele per il lavoro autonomo non imprenditoriale.

L’analogia fattuale tra alcune forme di lavoro autonomo e quello subordinato, infatti, portava il legislatore già in passato a prevedere analoghe specifiche tutele anche per il lavoro autonomo, che potessero tamponare le esigenze di tutela della categoria degli autonomi esclusi dalle tutele specifiche del lavoro parasubordinato.

La L. 22 maggio 2017, n. 81, battezzata giornalisticamente “Jobs Act del lavoro autonomo”, si inseriva nel più ampio progetto di riforma della disciplina del lavoro messo in atto dal legislatore italiano dopo l'approvazione della legge delega n. 183/2014. In questo contesto, una moderna coscienza giuridica ha imposto di riconsiderare il diritto del lavoro fin dalla sua base, quale strumento giuridico per la regolazione della relazione che lega il lavoro con l'organizzazione dell'impresa, stemperando il tradizionale rapporto di scambio capitale-lavoro in un più moderno rapporto di scambio organizzazione d'impresa-prestazione di lavoro (subordinata, parasubordinata oppure autonoma). La legge introduce infatti precise e significative forme di tutela, quali ad esempio:

- la previsione della nullità delle clausole che attribuiscano al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o di recedere senza congruo preavviso;

- la tutela economica per gli apporti originali e le invenzioni del prestatore d'opera realizzati in esecuzione del contratto (purché l'attività inventiva non costituisca oggetto del contratto);

- la possibilità di sospendere il contratto in caso di eventi quali maternità, malattia e infortunio ed una più precisa tutela di tipo economico – da attuare mediante il meccanismo della delega - nella forma di un sostegno al reddito in presenza di alcuni determinati eventi.

Con riguardo a questo ultimo tema, progressivamente nel tempo la tutela della maternità era stata già in precedenza estesa dapprima alle lavoratrici autonome, con L. 546/1987, e poi alle libere professioniste, con L. 379/1990. La tutela veniva successivamente inserita nel Testo Unico del 2001, per poi essere aggiornata dalla legge 15 ottobre 2003, n. 289 e, di recente, dal d.lgs. 80/2015. Rispetto alle tutele previste per le lavoratrici subordinate, nel caso delle madri libere professioniste trova applicazione la garanzia del diritto all’indennità di maternità, anche a prescindere dall’effettiva astensione dal lavoro, che dunque non risulta obbligatoria. La Corte costituzionale, con sentenza n. 3 del 29 gennaio 1998, aveva già sancito il diritto delle libere professioniste di ottenere l’erogazione dell’indennità di maternità per i due mesi precedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi, senza imporre come condizione l’effettiva astensione dal lavoro.

L’indennità è riconosciuta alle lavoratrici iscritte ad una delle Casse professionali indicate nella Tabella D allegata al d.lgs. 151/2001 come modificata dall’art. 10, comma 1, d.lgs. 23 aprile 2003, n. 1 e copre un periodo totale di cinque mesi, comprendendo i due mesi ante ed i tre mesi post partum; allo stesso modo, si garantisce lo stesso trattamento in caso di adozione, affidamento e aborto.

Per quanto riguarda l’ammontare dell’indennità di maternità, esso viene calcolato nell’80% del reddito professionale; si direbbe così come per le lavoratrici dipendenti, ma si tratta di una similitudine solo apparente. Infatti, se pure si considera la medesima percentuale (80%), come base di calcolo della stessa viene ad essere considerato il reddito da lavoro autonomo percepito nel secondo anno antecedente la data del parto o la data dell’aborto (che sia successivo al sesto mese di gravidanza), ovvero la data dell’effettivo ingresso del figlio nei casi di affidamento o adozione; per le lavoratrici subordinate, invece, si calcola sulla retribuzione spettante nel periodo in questione ed il trattamento economico, nella percentuale minima dell’80%, può, in alcuni casi, arrivare a coprire il 100% della retribuzione stessa.

Inoltre, l’erogazione è condizionata alla presentazione della domanda della lavoratrice interessata alla Cassa di appartenenza, a partire dal sesto mese di gestazione ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.

L’ammontare dell’indennità prevede inoltre una soglia minima ed un massimale: il trattamento spettante non può essere inferiore a cinque mensilità calcolate in base alla percentuale dell’80% del salario minimo giornaliero stabilito dall’art. 1, D.L. 29 luglio 1981, n. 402 per la qualifica di impiegato, dalla Tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al comma 2 dello stesso articolo. Il trattamento medesimo non può superare di cinque volte l’importo minimo.

Inoltre, la Corte costituzionale, con sentenza n. 385 del 14 ottobre 2005, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 70 d.lgs. 151/2001 nella parte in cui non prevedeva che il padre libero professionista, affidatario di un minore, potesse percepire in alternativa alla madre l’indennità di maternità, sottolineando il principio di non paritaria posizione tra madre e padre nel caso di filiazione biologica. La legge, comunque, non assimila la posizione del padre naturale dipendente a quella della madre, «*potendo il primo godere del periodo di astensione dal lavoro e della relativa indennità solo in casi eccezionali e ciò proprio in ragione della diversa posizione che il padre e la madre rivestono in relazione alla filiazione biologica*».

In aggiunta a questo quadro, l'articolo 6, L. 81/2017 conteneva due deleghe al Governo. La prima aveva ad oggetto la sicurezza e protezione sociale delle professioni ordinistiche ed era volta ad abilitare gli enti di previdenza di diritto privato, relativi a professionisti iscritti ad ordini o a collegi, ad attivare, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, altre prestazioni sociali, finanziate da apposita contribuzione, con particolare riferimento agli iscritti che abbiano subìto una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie. La seconda delega, introdotta nel corso dell'esame in Commissione, al fine di incrementare le prestazioni sociali per gli iscritti alla gestione separata INPS (prestazioni di maternità e indennità di malattia), rimetteva al Governo la possibilità di prevedere un aumento dell'aliquota aggiuntiva di maternità in una misura non superiore a 0,5 punti percentuali.

Da ultimo, nell’ambito della propria autonomia statutaria, Cassa Forense ha previsto molte altre tutele per i professionisti iscritti, quali:

1. iniziative a favore della generalità degli iscritti per eventi straordinari, tra cui:
   1. assistenza indennitaria per malattia o infortunio, nella misura pari ad 1/365° della media dei redditi professionali dichiarati negli ultimi tre anni antecedenti l’evento, con il limite massimo annuo del tetto reddituale pensionabile previsto dal Regolamento dei contributi (Nuovo Regolamento per l’Assistenza – art. 14, lett. a1); si affiancano alla generale indennità di malattia una copertura, con onere a carico della Cassa, dei gravi eventi morbosi e dei grandi interventi chirurgici (Nuovo Regolamento per l’Assistenza – art. 10, lett. a) e un contributo per le spese di ospitalità in istituti per anziani, per malati cronici o lungodegenti (Nuovo Regolamento per l’Assistenza – art. 10, lett. f);
   2. assistenza in caso di bisogno individuale, che consiste nell’erogazione di una somma di denaro che non potrà superare, salvo casi eccezionali, il doppio della pensione minima erogata dalla Cassa nell’anno precedente quello della domanda, in caso di bisogno, a sostegno della famiglia o della salute (Nuovo Regolamento per l'Assistenza - art. 2, comma 1, lett. a);
   3. erogazioni in favore dei superstiti e dei titolari di pensione diretta cancellati dagli Albi, di pensione indiretta o di reversibilità, in favore dei familiari conviventi e del convivente *more uxorio* risultante dallo stato di famiglia dell’iscritto o del pensionato deceduto, i quali, a causa di un evento non prevedibile e non causato da un comportamento volontario, si trovino in una situazione di difficoltà economica, tale da non consentire loro di farvi fronte con i mezzi propri (Nuovo Regolamento per l'Assistenza - art. 6 , lett. a);
   4. erogazioni in caso di familiari non autosufficienti, portatori di handicap o di malattie invalidanti, di cui possono beneficiare gli iscritti che assistano in via esclusiva un familiare (coniuge, figlio o genitore), non ricoverato a tempo pieno, con invalidità grave prevista dall’art. 3, comma 3, Legge 104/92. (Nuovo Regolamento per l’Assistenza – art. 6, lett. b);
2. convenzioni stipulate al fine di ridurre i costi e agevolare l'esercizio della professione;
3. assistenza in caso di catastrofe o calamità naturali;
4. agevolazioni per l'accesso al credito, per la concessione di mutui e per la cessione del quinto della pensione;
5. contributi o convenzioni, anche in collaborazione con altre istituzioni e/o enti e/o associazioni e i Comitati Pari Opportunità presso gli Ordini e/o altri Enti per la fruizione di asili nido e scuole materne e ogni altra iniziativa atta a favorire la conciliazione tra attività lavorativa e impegni familiari;
6. iniziative a favore dei giovani, quali agevolazioni per l'accesso al credito finalizzato all'avviamento dello studio professionale o per la costituzione di nuovi studi associati o società tra professionisti, privilegiando forme di studi associati e/o multidisciplinari ovvero l’organizzazione, anche in collaborazione con altre istituzioni, di corsi qualificanti;
7. borse di studio per l'acquisizione del titolo di specialista, di cassazionista e per l'acquisizione di specifiche competenze professionali;
8. iniziative a favore degli iscritti attivi percettori di pensione di invalidità, quali una contribuzione finalizzata all'attenuazione delle difficoltà all'esercizio della professione;
9. prestazioni per spese funerarie, di cui possono beneficiare i prossimi congiunti dell’iscritto o del titolare di pensione diretta deceduto (Nuovo Regolamento per l’Assistenza – art. 19).

### La regolazione del rapporto di lavoro autonomo tra committente e collaboratore. Abuso di dipendenza economica.

Se, dunque, sono presenti numerose tutele volte a prevedere e prevenire eventi sul piano previdenziale, che consentano al libero professionista di affrontare sul piano economico e morale l’avvento di un evento avverso o di una circostanza straordinaria, lo stesso non si può dire con riferimento alla regolazione del rapporto di lavoro tra collaboratore e committente.

Esso, sul piano giuridico, configurandosi come contratto commerciale di prestazione di opera intellettuale opera nelle maglie della disciplina codicistica prevista per tale contratto. Il rapporto professionale è regolato dalle mere regole sulla concorrenza, anche per il collaboratore che presti servizio esclusivamente o prevalentemente in coordinamento con una realtà di studio o di impresa.

La Legge Professionale, per il caso di prestazione di attività stragiudiziale in esclusivo favore di un datore di lavoro o del soggetto in favore del quale l’opera viene prestata, si limita a consentire la stipulazione, in alternativa al rapporto professionale, di una ordinaria collaborazione continuativa e coordinata (art. 2, c. 6, L.P.), esperienza che di rado ricorre nella realtà concreta, a causa del maggiormente gravoso carico contributivo connesso a questa forma di lavoro.

La regola resta quella del rapporto professionale anche in quei casi in cui il prestatore svolga la propria attività esclusivamente personale e unicamente in favore di un determinato committente, essendo inserito nella sua organizzazione produttiva ed essendo ad essa coordinato e da essa organizzato anche nella propria attività lavorativa.

Nel rapporto professionale anzidetto, che è concepito per regolare un rapporto commerciale tra due operatori economici autonomi del mercato, non trovano spazio in nessun modo le tutele normalmente previste per un rapporto di lavoro. L’attenzione del legislatore, come si è già notato, è diretta a regolare la concorrenza tra gli operatori e non l’eventualità che uno dei contraenti possa avere esigenze di tutela nei rapporti di forza contrattuali.

Su questo tema, già il *Jobs Act* autonomi ha affrontato in parte il problema mediante le tutele descritte, tra cui figura anche l’estensione della disciplina dell’abuso di dipendenza economica al lavoro autonomo non imprenditoriale.

Infatti, la legge prevede ora che «[a]i *rapporti contrattuali di cui al presente capo si applica, in quanto compatibile, l'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, in materia di abuso di dipendenza economica*» (art. 3, c. 4, L. 81/2017).

La portata di tale assunto resta tuttavia assai dubbia. Il divieto di «*abuso di dipendenza economica*» è espressione di un principio generale, applicabile a tutti i rapporti tra un lavoratore autonomo e un altro operatore economico caratterizzati da una situazione di supremazia economica di una parte rispetto all’altra, che si manifesta soprattutto in termini di squilibrio del potere contrattuale. Il regime giuridico applicabile si configura, dunque, come divieto di abuso dello stato di dipendenza economica nel quale si trova la controparte contrattuale, con la precisazione che si considera dipendenza economica soltanto la situazione in cui la parte forte sia in grado di determinare con il proprio potere negoziale un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi, e, allo stesso tempo, la parte debole sia in qualche modo impossibilitata a reperire sul mercato alternative soddisfacenti al contratto.

Proprio tale ultimo profilo costituisce il vero limite, pur ragionevole, della norma in questione. Il divieto di abuso di dipendenza economica è astrattamente applicabile a ogni tipologia di lavoratori autonomi, ma difficilmente si potrà affermare che un professionista non avrebbe alcuna alternativa sul mercato per la propria prestazione. Ciò, ragionevolmente, sarebbe vero solo in rarissimi casi di estrema specializzazione, come nel caso di attività prestata in favore di un soggetto monopolista, di fatto, in un determinato settore.

L’altra debolezza riguarda i rimedi che l’ordinamento mette a disposizione del lavoratore autonomo. Esse constano di una tutela demolitoria che colpisce con la nullità la clausola mediante la quale si realizza l’abuso, di una tutela inibitoria, volta a impedire la condotta lesiva, e di una tutela risarcitoria che rende la norma applicabile anche a quegli abusi che non si configurino nel contratto come clausole.

Queste tutele non risolvono il problema posto nella misura in cui anche questa disciplina continua a guardare al professionista come un operatore autonomo (anche se debole) del mercato ed è principalmente diretta a proteggere lo stesso dai contraenti forti (banche e assicurazioni, ad esempio), come è reso evidente dalla clausola sull’equo compenso (artt. 3 e 13-*bis*, L. 81/2017), che si applica solo a questi specifici contraenti forti.

### La disciplina del rapporto dell’avvocato salariato in Francia.

La regolazione di queste tutele, d’altronde, è già da tempo stata adottata nel settore da altri paesi dell’Unione.

In Francia, ad esempio, la professione può essere esercitata individualmente ma anche in diverse forme collettive e la legge distingue tra operatori autonomi del mercato (siano essi indipendenti o in forma societaria) e collaboratori, a loro volta suddivisi tra collaboratori liberi (*collaborateur libéral*) e salariati (*avocat salarié*).

I collaboratori liberi sono liberi professionisti che svolgono la propria professione presso un altro professionista in regime libero professionale. Non sono dunque vincolati all’organizzazione né alla committenza. La remunerazione per l’apporto del professionista è regolamentata nel senso di garantire al collaboratore, che pure mantiene il medesimo regime fiscale e contributivo dell’operatore indipendente, di partecipare alle somme conseguite dal professionista committente per l’attività eseguita.

Già dal 1990, tuttavia, la Francia ha inserito una diversa forma di lavoro presso un solo committente, denominata appunto *salarié*, che quindi si distingue dalla prima non per l’attività o le modalità di esecuzione della prestazione, ma per le modalità di pattuizione del compenso. Gli avvocati che prestano la propria attività in regime salariato percepiscono un compenso fisso mensile quale corrispettivo per la loro attività e la legge stabilisce un compenso minimo, a inizio carriera, pari a 1488,00 euro netti (la somma lorda è maggiore e cambia in base al regime fiscale applicato).

Il rapporto salariato è regolato dalla Convention collective nationale des cabinets d'avocats (avocats salariés) du 17 février 1995 (CCAS) e dalla Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979 (CCAP), stipulate dalle organizzazioni datoriali degli avvocati committenti e quelle sindacali degli avvocati.

Essa prevede, analogamente al contenuto dei contratti collettivi nostrani, una parte obbligatoria e una parte normativa, quest’ultima volta a regolare i rapporti individuali.

Le maggiori previsioni sono volte a tutelare che l’avvocato salariato veda riconosciuto da ogni punto di vista il proprio apporto all’organizzazione nella quale è inserito, senza tuttavia perdere l'indipendenza nell'esercizio della sua professione. Essa, secondo l’art. 4.1 CCAP si traduce in libertà nella determinazione del suo orario di lavoro, in particolare nei singoli sforamenti dell'orario collettivo dello studio, giustificati dall'espletamento degli incarichi che gli vengono affidati. Di conseguenza, la sua retribuzione costituisce una somma forfettaria e non parametrata al tempo effettivo di lavoro, la quale, qualunque sia la struttura e le modalità di remunerazione contrattualmente stabilite, non può essere inferiore al minimo previsto in base al suo inquadramento individuale dalle convenzioni salariali (comprese tra il minimo legale all’entrata già citato e gli € 50.613,00 annui per gli avvocati specializzati con più di cinque anni di anzianità).

In aggiunta, gli avvocati salariati in Francia hanno diritto al riposo settimanale di 35 ore consecutive, comprendenti la domenica (art. 6.2 CCAS), a ferie annuali retribuite nella misura annuale di due giorni lavorativi e mezzo per mese di lavoro (art. 5.1 CCAS), senza che la durata complessiva del congedo richiesto possa superare i trenta giorni lavorativi, e a un congedo retribuito di breve durata per eventi personali (art. 5.2 CCAS):

– matrimonio: 5 giorni lavorativi;

– conclusione di un Pacs: 5 giorni lavorativi;

– matrimonio di un figlio: 2 giorni lavorativi;

– nascita, o arrivo di un bambino in adozione: 3 giorni lavorativi;

Le suddette ferie possono essere prese nelle 3 settimane precedenti o successive all'evento.

– decesso del coniuge, del PACS o del convivente: 5 giorni lavorativi;

– morte di un figlio: 5 giorni lavorativi;

– decesso di altro discendente o ascendente del dipendente: 3 giorni lavorativi;

– decesso di un ascendente o discendente del coniuge, del partner PACS o del convivente: 3 giorni lavorativi;

– decesso di un fratello o di una sorella: 3 giorni lavorativi;

– comunicazione al lavoratore dell'insorgere di una disabilità nel figlio: 2 giorni lavorativi;

– comunicazione al lavoratore del sopraggiungere di una disabilità del coniuge, socio PACS o convivente: 2 giorni lavorativi.

Per ascendente o discendente si intende ascendente o discendente in linea retta fino al secondo grado.

Le assenze per caso fortuito fino a tre giorni non comportano diminuzioni del compenso (art. 6.3 CCAS) e sono previste tutele speciali in caso di malattia o infortunio più duraturi (artt. 7.1-7.8 CCAS).

In caso di licenziamento, da ultimo, al collaboratore monocommittente sono riconosciuti sia un preavviso, di almeno tre mesi, salva l’ipotesi di giusta causa (art. 9.1 CCAS), sia un’indennità di fine rapporto, volta a compensarlo della perdita del posto di lavoro, commisurata all’anzianità di servizio. Essa è calcolata per i primi dieci anni di anzianità di servizio nella misura di 1/4 della retribuzione mensile per ogni anno di anzianità e cresce ad 1/3 dell’anzianità nel periodo successivo ai 10 anni di anzianità (art. 9.2 CCAS).

### La disciplina del rapporto della monocommittenza salariata in Germania.

Anche in Germania la relazione di lavoro per un singolo committente è regolamentata.

La legge prevede una disciplina per l’impiego di avvocati (§ 26 del Berufsordnung für Rechtsanwaltsfachangestellte – “BORA”), stabilendo in particolare che *«Gli avvocati possono essere assunti solo a condizioni ragionevoli»* e prescrivendo tra le condizioni da ritenere ragionevoli quelle volte a *«garantire una diligente prestazione per il cliente, tenendo conto della conoscenza e dell'esperienza del dipendente e del rischio di responsabilità dell'avvocato datore di lavoro»*, a *«garantire una remunerazione commisurata alle qualifiche, alle prestazioni e all'ambito di attività del dipendente e ai vantaggi dell'avvocato datore di lavoro derivanti da questa attività»,* a *«concedere all'avvocato dipendente un tempo ragionevole per ulteriore formazione su richiesta»* e *«prevedere un congruo compenso in sede di pattuizione di clausola di non concorrenza».*

Vi è poi una disciplina specifica del lavoro dipendente, che dispone esplicitamente che «*gli avvocati possono esercitare la loro professione come dipendenti di datori di lavoro che lavorano come avvocati, consulenti in brevetti o società di formazione professionale di consulenti legali o brevettuali*» (par. 1, § 46, Angestellte Rechtsanwälte und Syndikusrechtsanwälte del Bundesrechtsanwaltsordnung - “BRAO”)

Questi avvocati agiscono come avvocati interni del loro datore di lavoro e, nell'ambito del loro rapporto di lavoro, hanno una specifica disciplina di iscrizione all’albo per essi dettata (par. 2, § 46, BRAO).

La disciplina di questo rapporto, diversamente che in Francia, è correlata alle caratteristiche della prestazione, intendendosi esclusa la relazione di dipendenza quando il legale presti le attività seguenti in modo indipendente e sotto la propria responsabilità, con autorità di agire responsabilmente verso il mondo esterno (par. 3, § 46, BRAO):

1. l'esame delle questioni legali, compreso il chiarimento dei fatti, nonché lo sviluppo e la valutazione di possibili soluzioni;

2. consulenza legale;

3. l'orientamento dell'attività verso la formazione di rapporti giuridici, in particolare attraverso lo svolgimento autonomo di negoziazioni, o verso la realizzazione di diritti.

Non è considerata un'attività professionale indipendente quella esercitata da chi deve attenersi a istruzioni che escludano un'analisi indipendente della situazione giuridica e una consulenza legale orientata al caso specifico. Tale indipendenza deve essere contrattualmente ed effettivamente garantita (par. 4, § 46, BRAO).

L'avvocato interno, nell’ordinamento tedesco, è limitato agli affari legali del datore di lavoro e solo per esso può fornire consulenza, assistenza e rappresentanza. Se il datore di lavoro, quindi, a sua volta è un soggetto che può fornire alcuni o tutti i servizi legali, essi possono essere svolti anche dall’avvocato interno per suo conto (parr. 5 e 6, § 46, BRAO), mentre questo non gli sarà possibile nel caso contrario in cui si trovi a lavorare per un’impresa che offre servizi diversi.

Agli avvocati dipendenti, per il resto, si applicano le regole generalmente previste per i lavoratori subordinati, quali l’orario di lavoro (§ 3 Arbeitszeit der Arbeitnehmer del Arbeitszeitgesetz – “ArbZG”), le ferie (§ 3 Dauer des Urlaubs del Mindesturlaubsgesetz für Arbeitnehmer - Bundesurlaubsgesetz) e ogni altra previsione generalmente prevista per il rapporto di lavoro.

### I lavori del Congresso Nazionale Forense e la mozione approvata a Catania nel 2018.

Sul tema della monocommittenza il Congresso Nazionale Forense svoltosi a Catania nel 2018, ha già condotto lavori ed è giunto all’approvazione della mozione n. 141/2018, recante “*Proposta di deliberato congressuale sul tema dell'avvocato Collaboratore, in via continuativa ed esclusiva, di altro avvocato, Associazione professionale o società tra professionisti, c.d. “avvocato monocommittente*”.

La mozione prendeva le mosse dalla dimensione del fenomeno della monocommittenza, che riteneva investisse circa 30.000 professionisti in Italia. A muovere lo spirito della proposta vi era la preoccupazione per la condizione di sostanziale dipendenza economica verso un cliente o un committente che affligge i professionisti che conducono l’attività forense in questa modalità. La volontà era quella di meglio regolamentare il rapporto contrattuale a tutela dell’”*avvocato iscritto ad un Albo del territorio italiano, il quale presta la propria collaborazione, in via continuativa ed esclusiva, a favore di un altro avvocato, un’associazione professionale, una società tra avvocati o una società professionale, a fronte della corresponsione, da parte di questi soggetti, di un compenso fisso o variabile*”.

La mozione proponeva l’adozione di una serie di regole specifiche per disciplinare i rapporti tra le parti a tutela del collaboratore, ma riteneva anche necessario esplicitare la persistenza di un obbligo di non concorrenza in favore del committente per l’avvocato che accetti tale condizione, la cui violazione comporterebbe la risoluzione di diritto del contratto. Ad esso si affiancava, però, l’obbligo per l’avvocato di concordare con il committente le strategie di esecuzione della prestazione professionale e di agire nell’interesse del cliente affidatogli e di proteggere l’interesse del committente.

Il contratto stipulato doveva, inoltre, contenere delle condizioni minime:

* un onorario annuale proporzionato e congruo all’attività prestata dall’Avvocato;
* un rimborso spese per i costi di aggiornamento, formazione professionale e stipula dell’assicurazione;
* pattuizione di un congruo periodo di preavviso per il recesso.

Veniva anche prevista un’ampia tutela del *know–how* del committente, nella misura in cui qualsiasi atto o testo redatto, anche a cura esclusiva del collaboratore, nel contesto del rapporto di monocommittenza rimaneva di esclusiva proprietà del committente.

La mozione, infine, inseriva due ulteriori riferimenti per guidare il legislatore nella propria azione:

1. la disciplina della monocommittenza non doveva essere posta in deroga dell’art. 18, lettera d) della Legge Professionale e l’Avvocato doveva rimanere comunque soggetto alla contribuzione verso Cassa Forense;
2. al Professionista monocommittente doveva essere riconosciuta la possibilità di utilizzare le prestazioni svolte in attuazione del rapporto con il committente ai fini dell’ammissione al corso per l’iscrizione all’Albo speciale per le giurisdizioni superiori e per il raggiungimento dei requisiti per il titolo di specialista.

Queste previsioni costituirebbero, così, un equilibrio di diritti e doveri che potrebbe risultare favorevole ad un più corretto inquadramento dell’avvocato senza gravare eccessivamente sul committente che rimarrebbe libero di valersi della singola prestazione del Professionista, senza il rischio di instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

Meritano menzione anche le altre mozioni presentate e poi in parte assorbite o superate dalla mozione n. 141 approvata.

La mozione n. 1 proponeva di modificare l'articolo 18 della legge n. 247 del 2012 e introdurre un ulteriore articolo, 22 bis da rubricare “*Avvocati collaboratori stabili di studio legale*”. Ne conseguiva l’eliminazione della incompatibilità tra la professione forense e figura di avvocato-lavoratore, quando questo rapporto si dipani in via esclusiva presso lo studio di un altro avvocato, un'associazione professionale ovvero una società tra avvocati e purché la natura dell'attività svolta dall'avvocato riguardi esclusivamente quella riconducibile all'attività propria della professione forense.

La mozione n. 36 proponeva, invece, la reintroduzione dell’art. 5 L.P., il quale originariamente conteneva una delega al Governo per la disciplina della professione forense in forma societaria e veniva poi abrogato dall'art. 1, comma 141, della L. 124/2017. La mozione intendeva modificare la disposizione al fine di prevedere l’esercizio della professione anche in regime di monocommittenza - presso un singolo avvocato, uno studio associato o una società tra avvocati - sulla base di un contratto contenente alcuni elementi essenziali: a) durata b) compenso c) modalità di esecuzione della monocommittenza d) obblighi del committente e) patto di non concorrenza. Restavano esclusi enti pubblici, società a partecipazione pubblica, società assicurative e società che esercitano attività bancaria e di gestione e riscossione del credito.

La mozione n. 43 tendeva, invece, evitare una netta equiparazione con il lavoro subordinato. A tal fine si proponeva la modifica dell’art. 18, c. 1, lett. d), L.P., e la contestuale introduzione di un art. 23-*bis* “*Rapporti di collaborazione con lo studio legale*”, il quale anche in questo caso prevedeva la regolazione di un rapporto di monocommittenza attraverso un contratto di collaborazione. Gli elementi principali del contratto dovevano essere: a) durata, b) trattamento economico proporzionato all’opera prestata per il cliente e comunque non inferiore alla soglia di povertà, c) garanzie in caso di cessazione del rapporto di lavoro, d) eventuale possibilità di svolgere anche attività in proprio e non solo quale collaboratore, e) impossibilità di svolgere il ruolo di collaboratore per più committenti.

La mozione n. 74 metteva all’attenzione del Congresso l’avvio di una proposta di legge che prevedesse: a) compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’attività svolta in modo subordinato o parasubordinato, con modifica in tal senso degli artt. 18 e 19 D. Lgs. 247/2012; b) stipulazione di un apposito Contratto Collettivo Nazione di Lavoro per gli avvocati monocommittenti; c) individuazione di un compenso equo su base oraria; d) contributi previdenziali a carico del committente; e) possibilità per l’avvocato monocommittente di seguire clienti in proprio, purché gestiti all’infuori dell’orario di lavoro individuato e sempre se non in conflitto con i clienti del committente.

La mozione n. 100 prevedeva un intervento dipanato in 14 articoli che trova la sua premessa, come nelle altre proposte, nell’incarico professionale svolto in via esclusiva e continuativa in favore di un altro avvocato o una società tra avvocati. Tale rapporto si sarebbe qualificato come “*collaborazione in monocommittenza*” e si sarebbe basato sui seguenti elementi: a) compensi per l’attività svolta; b) rimborsi spese; c) preavviso in caso di recesso dal rapporto, d) indennità per la perdita involontaria del rapporto di collaborazione, corrisposta direttamente da Cassa Forense, e) patto di non concorrenza, f) tutela delle competenze e del know how del committente.

La mozione n. 109 chiedeva al Congresso di deliberare in merito a delle linee guida da seguire nella tutela del monocommittente. L’impegno poggiava sui seguenti principi: a) tutelare in ogni sede la libertà, l’autonomia e l’indipendenza dell’avvocato nell’esercizio del proprio *munus* difensivo; b) adottare iniziative nei confronti del Governo e del Parlamento che consentano in tempi rapidi una revisione delle norme fiscali e previdenziali relative alle associazioni tra professionisti e alle società tra professionisti, alle associazione in partecipazione tra professionisti, anche per specifici incarichi; c) incentivare, anche mediante un’apposita formazione, l’utilizzazione di forme associative tra avvocati; d) vigilare affinché, nei casi in cui sia attuata una forma di collaborazione, sia rispettata la dignità dell’avvocato, anche sotto il profilo relativo ai compensi erogati al collaboratore; e) tutelare tutte quelle forme di collaborazione tra avvocati che, senza svilire l’apporto dato dall’avvocato più debole, lo responsabilizzino e lo gratifichino anche sotto il profilo economico.

La mozione n. 110 impegnava il Congresso a: a) prevedere una deroga all’incompatibilità sancita dall’art. 18, comma 1, lett. d), della legge n. 247/2012, con riferimento al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra collaboratore (avvocato) e committente (avvocato, associazione professionale, società tra avvocati o multidisciplinare), che abbia ad oggetto lo svolgimento di attività riconducibile a quella propria della professione forense, le cui modalità di coordinamento sono stabilite di comune accodo dalle parti e l’attività lavorativa è organizzata autonomamente dal collaboratore; b) formulare un contratto tipo da applicare ai rapporti di collaborazione di cui al punto a); c) promuovere l’introduzione di agevolazioni fiscali e contributive in favore del collaboratore e del committente.

La mozione n. 193 chiedeva di fornire sostegno alla proposta di legge n. 428 presentata il 28 marzo 2018 alla Camera dei Deputati, a firma degli On.li Gribaudo, Orfini, Fassina, Fragomeli, Pezzopane, Pini e Zan.

Da ultimo, la mozione n. 200 chiedeva al Congresso di farsi portavoce delle istanze della categoria dei monocommittenti, con particolare attenzione al tema del compenso. La richiesta prevedeva la modifica dei parametri forensi adottati ai sensi dell’art. 9 legge 27/2012, con l’introduzione di apposite voci per la determinazione del compenso degli avvocati in regime di monocommittenza.

Le mozioni anzidette sono state discusse e in parte assorbite dalla mozione n 141, approvata al Congresso di Catania del 2018.

Il dibattito sul tema successivamente è proseguito anche al di fuori dei lavori congressuali. Nuove mozioni venivano presentate anche al Congresso di Lecce del 6-8 ottobre 2022, ma esse non hanno superato il primo vaglio di pertinenza, essendo state ritenute non afferenti al tema del congresso leccese, che non prevedeva una discussione sul tema. Di seguito una disamina breve anche di queste mozioni più recenti, ma non discusse nella sede congressuale.

La mozione n. 75 chiedeva di promuovere presso il Parlamento delle modifiche alla Legge Professionale Forense n. 247/2012, tra cui: a) la stipulazione di un contratto di collaborazione professionale tra l’avvocato in regime di monocommittenza e il committente, contenente tra l’altro la durata del rapporto, il compenso e i criteri per la sua determinazione, i tempi e le modalità di pagamento dello stesso, la disciplina del rimborso delle spese, da depositare presso i COA di iscrizione dell’avvocato monocommittente, al fine della verifica del rispetto della disciplina normativa e del Codice deontologico; b) l’assegnazione ai COA del compito di verificare che il compenso corrisposto al collaboratore monocommittente sia congruo e proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione d’opera professionale eseguita e di determinare, con cadenza triennale, i parametri per i compensi minimi; c) che in ipotesi di controversia tra il committente e l’avvocato monocommittente fosse previsto un tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al COA ove risultasse iscritto l’avvocato monocommittente, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

La mozione n. 81 proponeva il mantenimento del totale regime di incompatibilità tra la professione e il lavoro subordinato, oltre a chiedere il riconoscimento della figura dell’avvocato nel dettato normativo dell’art. 111 Costituzione come difensore dei diritti fondamentali dei cittadini e garante del giusto processo.

La mozione n. 132 reiterava la proposta di abrogazione dell’incompatibilità tra lavoro subordinato e professione forense, chiedendo l'introduzione dell'obbligo di stipula in forma scritta di contratto che regolamenti le collaborazioni prestate da avvocato in favore di altro avvocato, con precisione di durata, compenso, divieti di interruzione del rapporto senza preavviso o per causa di maternità o malattia.

Da ultimo, la mozione n. 160 chiedeva di dare seguito alla già approvata mozione 141, ritenendo che fosse rimasta lettera morta.

### Le proposte di intervento sulla monocommittenza all’esame del Parlamento.

Dopo la riforma della Legge Professionale introdotta con legge 31 dicembre 2012, n. 247, che tuttavia non mutava la concezione di base dell’avvocato essenzialmente come lavoratore autonomo, come già si è ampiamente esplicitato, i lavori parlamentari hanno in più occasioni affrontato il tema, sulla scia delineata dalla mozione del Congresso Nazionale Forense, il che portava alla promozione di progetti di legge volti a modificare alcuni aspetti per fornire tutela ai professionisti “deboli” del mercato.

Così, ad esempio, nel 2018, una proposta di legge, A.C. 428, presentata alla Camera dei Deputati e in seguito assegnata alla II Commissione Giustizia in sede Referente il 4 luglio 2018, prima firma On. Gribaudo, proponeva una "*Modifica all'articolo 19 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato*", con lo scopo di disciplinare la collaborazione professionale esclusiva, indipendentemente dal fatto che si trattasse di una società tra avvocati, di una associazione professionale o di uno studio che faccia capo ad un singolo avvocato. La proposta intendeva fondamentalmente rimuovere l'incompatibilità tra l'esercizio della professione di avvocato in monocommittenza e la fattispecie di lavoro subordinato, demandando poi al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la disciplina, con propri decreti, dei parametri attraverso i quali determinare la natura del rapporto.

L’articolo 1 della proposta di legge prevedeva di eliminare l’incompatibilità tra professione forense e lavoro subordinato, aggiungendo un’ulteriore eccezione all’art. 19 della Legge Professionale, in presenza di due requisiti:

* che l'attività fosse esercitata in via esclusiva (c.d. monocommittenza) presso lo studio di un altro avvocato, un'associazione professionale ovvero una società tra avvocati o multidisciplinare;
* che l'attività svolta fosse esclusivamente riconducibile a quella propria della professione forense.

In presenza di tali condizioni, l'avvocato avrebbe potuto dunque vedersi riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente applicazione della relativa disciplina di protezione.

All’articolo 2 si prevedeva l’intervento del Ministro del lavoro e delle politiche sociali al fine di disciplinare, con propri decreti, taluni aspetti della professione di avvocato svolta come lavoratore dipendente.

La proposta si premurava anche di individuare gli indici della monocommittenza:

* la durata temporale del rapporto;
* la presenza di una postazione fissa presso il datore di lavoro o il committente;
* la partecipazione ai risultati economici dell'attività;
* la previsione e l'eventuale indennizzo di clausole di esclusività.

L’ulteriore progetto di legge, A.C. 2722, presentato il 15 ottobre 2020 alla Camera dei Deputati e in seguito assegnata alla II Commissione Giustizia in sede Referente, prima firma On. D’Orso, prevedeva un articolato più ampio, composto da 13 articoli e volto alla regolamentazione del rapporto di collaborazione professionale della figura dell'avvocato che esercita in regime di monocommitenza nei riguardi di un altro avvocato o di un'associazione professionale o una società tra avvocati.

In questo caso, la proposta definiva la collaborazione professionale dell'avvocato in regime di monocommittenza come attività prestata in via continuativa e prevalente (se non esclusiva) a favore di un altro avvocato, associazione o società tra avvocati (art. 1). La proposta specificava che la collaborazione:

* doveva essere resa "*nell'esercizio della professione intellettuale per la quale è necessaria l'iscrizione a un apposito albo professionale*"; nonostante l'oggetto della proposta in esame fosse individuato nella collaborazione dell'avvocato in regime di monocommittenza a favore di altro avvocato, la formulazione letterale della disposizione non appariva circoscrivere l'attività in cui si sostanzia la collaborazione a quella della professione forense, facendo più ampio riferimento alle professioni individuali per l'esercizio delle quali è richiesta l'iscrizione all'albo;
* non configurava un rapporto di lavoro subordinato;
* non si applicava alle pubbliche amministrazioni e al loro personale.

Gli articoli 2, 3 e 4 regolavano la forma del contratto e il suo contenuto, la determinazione del compenso (congruo e proporzionato alla qualità e quantità delle prestazioni lavorative fornite dal collaboratore), nonché le altre forme di remunerazione e rimborso spese.

Venivano, poi, fissati gli obblighi a cui avrebbero dovuto attenersi le parti del contratto: in base all'articolo 5, l'avvocato collaboratore avrebbe dovuto:

* prestare la propria opera in via continuativa e prevalente (se non esclusiva) nei confronti del committente, concordando, insieme a quest'ultimo, anche verbalmente, le modalità e le indicazioni da seguire per l'espletamento dell'incarico affidatogli;
* rispettare le regole del codice deontologico forense e ad agire nell'interesse del cliente;
* non svolgere attività che si pongano potenzialmente in concorrenza con l'attività del committente.

Per il committente veniva previsto l’obbligo di versare il compenso pattuito.

Veniva specificato che l'avvocato collaboratore avrebbe potuto assumere incarichi professionali presso altri soggetti, diversi dal committente con il quale abbia stipulato un contratto di monocommittenza, purché di essi fosse data al committente immediata comunicazione.

Veniva altresì consentita la stipula di un patto di non concorrenza, da redigere in forma scritta durante la vigenza del contratto di monocommittenza o al momento della sua cessazione, con il quale l'avvocato collaboratore, a fronte del pagamento di un contributo a suo favore, si impegnava a non sollecitare i clienti e/o gli altri collaboratori dello studio e a non fare uso delle informazioni relative allo studio medesimo ed alla sua clientela apprese durante la collaborazione, per un periodo di tempo che non avrebbe potuto eccedere i tre anni successivi alla cessazione del contratto di monocommittenza.

Aspetti importanti della proposta di legge riguardavano il caso di risoluzione: l'avvocato collaboratore non avrebbe avuto diritto a percepire un trattamento di fine rapporto, né si applicava la normativa in materia di licenziamenti individuali e collettivi.

L'articolo 10 proponeva, tuttavia, la sospensione del rapporto contrattuale, senza erogazione del corrispettivo, nei casi di gravidanza, di adozione, di malattia e di infortunio con indisponibilità continuativa per un periodo non superiore a centottanta giorni. La norma, inoltre, consentiva:

* al committente di sostituire il collaboratore, durante tale periodo, con un altro avvocato;
* alle parti di concordare per iscritto, al momento del verificarsi della maternità, dell'adozione, della malattia o dell'infortunio, la concessione di un ulteriore periodo di indisponibilità che non comportasse il diritto di recesso da parte del committente.

A differenza della precedente proposta di legge, in questo caso, restava in vigore l'incompatibilità tra la professione di avvocato e qualsiasi attività svolta sotto forma di lavoro subordinato stabilita dall'art. 18, comma 1, lettera d), della citata legge n. 247 del 2012.

### Il problema della disciplina previdenziale e il tema della contribuzione integrativa.

Dopo l’entrata in vigore della riforma sull’Ordinamento professionale (l. 247/2012) l’iscrizione alla Cassa Forense è diventata obbligatoria per tutti gli iscritti in un Albo Forense, ivi compresi gli Avvocati monocommittenti. Questo garantisce una completa copertura previdenziale e assistenziale con aliquote contributive molto più contenute (15%) rispetto sia alla Gestione separata INPS (26,23%) sia alla gestione ordinaria per i lavoratori dipendenti (33%). Una diversa collocazione della categoria, sulla base di alcune tutele rivendicate, riassunte nel successivo paragrafo, porterebbero, inevitabilmente, ad un diverso inquadramento previdenziale con i pro e contro che ne derivano. Si osserva, inoltre, che ogni soluzione normativa non può prescindere, a parere di Cassa Forense, da un obbligo individuale di versamento contributivo da parte del diretto interessato, salvo eventuali rimborsi e/o partecipazione ai relativi oneri.

In questa sede è, però, importante ricordare come ai trattamenti assistenziali garantiti dalla Cassa e già enunciati al paragrafo 12) si aggiungono i seguenti trattamenti previdenziali:

* Pensione di vecchiaia, con almeno 35 anni di anzianità contributiva e 70 anni di età;
* Pensione di vecchiaia anticipata, con almeno 35 anni di anzianità contributiva e 65 anni di età. Per ogni mese di anticipazione rispetto ai 70 anni è prevista una riduzione dell’importo della pensione dello 0,41%. Con almeno 40 anni di contribuzione non si dà luogo a riduzioni;
* Pensione di vecchiaia contributiva, in mancanza dei 35 anni di anzianità contributiva ma con almeno 5 anni, a 70 anni di età può essere erogata una pensione di vecchiaia calcolata con il sistema contributivo, sulla base del montante contributivo versato;
* Pensione di anzianità, con almeno 40 anni di contribuzione e 62 anni di età con obbligo di cancellazione dagli Albi professionali;
* Pensione di inabilità, con almeno 5 anni di contribuzione e inabilità assoluta a svolgere la professione forense. È richiesta la cancellazione dagli Albi professionali;
* Pensione di invalidità, con almeno 5 anni di anzianità contributiva e riduzione della capacità lavorativa specifica a meno di un terzo. Tale trattamento non richiede la cancellazione dagli Albi professionali;
* Pensione indiretta, spetta ai superstiti (coniuge, figli minori, studenti universitari non oltre il compimento del 26° anno di età o maggiorenni inabili) in caso di premorienza dell’iscritto non pensionato, con almeno 10 anni di anzianità contributiva;
* Pensione di reversibilità, spetta ai superstiti (coniuge, figli minori, studenti universitari non oltre il compimento del 26° anno di età o maggiorenni inabili) in caso di decesso di un avvocato già pensionato.

Qualche particolarità sotto il profilo contributivo va segnalata nel momento in cui gli avvocati decidano di formare uno studio associato o una STA in cui lavorano insieme condividendo risorse e clienti.

Infatti, anche le Società tra Avvocati, siano esse di capitali o su base personale, sono soggette alla contribuzione integrativa alla Cassa Forense, perché equiparabili al singolo avvocato (Delibera del comitato dei delegati dell'11 marzo 2021, approvata con ministeriale del 29 ottobre 2021 - g.u. serie generale n. 278 del 22 novembre 2021). In particolare, sono tenute ad applicare la maggiorazione percentuale del 4%, ripetibile nei confronti del cliente, relativa al contributo integrativo di cui all’art. 11 della Legge 20 settembre 1980 n. 576 su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini IVA. L’ammontare complessivo della maggiorazione, ottenuta applicando la percentuale del 4% sull’intero volume annuo di affari prodotto nell’anno di esercizio, deve essere versato a Cassa Forense dalla Società, a prescindere dall’effettivo pagamento eseguito dal cliente.

Il Prof. Guido Canavesi, in un articolo sulla Previdenza Forense (3/2021, settembre-dicembre), evidenziava inoltre, come l’art. 4 bis L.P. dedichi al tema le due disposizioni conseguenti la modifica di fine 2017. È la società a dovere «*applicare la maggiorazione percentuale… su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell’IVA*» aggiungendosi che l’«*importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense*» (comma 6 bis).

Il riferimento a tutti i corrispettivi mostra che l’ipotesi considerata dal legislatore sia di una società composta soltanto da avvocati, ma non sembra considerare che non è preclusa una partecipazione di altri professionisti, prescindendo qui da eventuali soci di capitale. Ove ciò si verifichi, il contributo citato sostiene la tesi, non condivisa dalla Cassa, secondo cui la StA dovrebbe essere obbligata al versamento soltanto per i corrispettivi rientranti nel volume d’affari IVA imputabili ai soci iscritti alla medesima, per le prestazioni rese ai clienti della società, e non invece per il reddito prodotto dai professionisti diversi, i cui contributi saranno successivamente diretti ad altre casse obbligatorie.

Le StA, quindi, secondo questa impostazione, sarebbero tenute ad applicare la maggiorazione derivante dal contributo integrativo «*su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari IVA*» prodotti nell’anno di esercizio (art. 1), purché essi riguardino prestazioni rese da iscritti alla Casse e non anche da altri professionisti.

Viceversa, la soluzione regolamentare adottata dalla Cassa Forense prevede il pagamento da parte della STA del contributo integrativo su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari IVA, indipendentemente dalla presenza (minoritaria), tra i soci, di altri professionisti, proprio sul presupposto della denominazione “tipica” della società tra Avvocati, che ne connota le caratteristiche e ne indirizza la contribuzione espressamente verso Cassa Forense, come previsto dall’interpretazione letterale della norma.

Di conseguenza il pagamento «dei contributi integrativi» è in capo alle Società (art. 7 Regolamento citato) e per adempiere all’obbligo in questione le StA sono anzitutto tenute – entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di competenza – ad inviare alla Cassa una comunicazione in via telematica (modello 5 ter) (art. 3, comma 1), che è dovuta anche quando le «dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative o se il volume di affari IVA è inesistente» (commi 3).

L’adozione solo nel 2021 del regolamento disciplinante le Società tra Avvocati, peraltro, lascia aperta la questione sulla contribuzione integrativa dovuta per gli anni precedenti il 2022, in particolare se questa sia comunque dovuta dalle StA e in quali termini. Il regolamento prevede l’applicazione «alle dichiarazioni fiscali relative all’anno precedente», cioè il 2021. Sembrerebbe dunque esclusa la sua efficacia retroattiva prima di tale data, anche se tale opzione ermeneutica appare non convincente, sul presupposto che l’obbligo contributivo è stabilito direttamente dalla legge ed assolve ad un’esclusiva finalità di interesse pubblico – il finanziamento della previdenza professionale obbligatoria – cosicché le somme conseguite a titolo di maggiorazione non possono essere distratte ad altro fine.

Ulteriore aspetto, di particolare rilevanza anche per molti studi associati, riguarda l’obbligo di versamento del contributo integrativo anche sulle fatture emesse tra professionisti per le medesime attività professionali svolte. In relazione a ciò da parte di alcuni è stata ipotizzata una doppia imposizione, in quanto entrambi i professionisti sarebbero obbligati ad applicare la maggiorazione e a versare il contributo integrativo.

Le ragioni di solidarietà che sottendono alla stabilità attuariale del sistema di previdenza obbligatoria sembrano sorreggere la necessità della permanenza della doppia contribuzione nei casi in cui essa si determini, dal momento che il sistema si basa sulla contribuzione individuale e può solo in questi termini dirsi coerente e completo.

### Conclusioni.

In conclusione, occorre rilevare preliminarmente che, con i dati attualmente in possesso, non è possibile determinare con sufficiente grado di certezza la platea dei soggetti che possano ricondursi alla nozione di monocommittente, come individuata in premessa.

I numeri relativi ai professionisti che hanno indicato una percentuale di reddito proveniente da altri avvocati pari a 90% o superiore, infatti, non circoscrivono sufficientemente la platea, nella misura in cui, da un lato, in questo novero potrebbero essere ricompresi professionisti che percepiscano tale reddito da più avvocati e, dall’altro, in questo insieme non sarebbero invece inclusi coloro che prestino attività in regime di monocommittenza da soggetti diversi da un avvocato.

Anche i dati ISTAT sui committenti non forniscono un quadro aggiornato e affidabile sul fenomeno, essendo gli stessi risalenti al 2007 e non essendo state all’epoca ancora rilevate le Società tra Avvocati.

Allo stesso modo le indicazioni fornite da ASLA, le quali offrono comunque una prospettazione circa i monocommittenti che prestino la propria attività in favore degli studi associati a tale realtà, non permettono di inferire compiutamente da tale dato parziale il numero totale dei monocommittenti.

Da ultimo anche i dati estratti dal rilievo sui redditi professionali senza spese e dai professionisti a regime forfettario sembrano offrire una stima parziale del fenomeno, specie se lo si confronta con gli altri campioni da cui diverge in modo troppo significativo quanto all’età ed alla distribuzione dei redditi.

Il complesso di questi dati, tuttavia, offre diverse angolazioni di ricerca sul fenomeno utili a delinearne le caratteristiche sul piano statistico ed empirico.

Dalla disamina della disciplina giuridica effettuata, inoltre, appare chiaramente che i professionisti che si trovino a prestare, in regime libero-professionale, attività di lavoro autonomo in favore di un singolo committente non possano vantare un complesso di tutele che garantisca loro un regime giuridico paragonabile a quello dei lavoratori subordinati, con i quali condividono, tuttavia, alcuni profili di dipendenza economica.

Inoltre, l’ampio sistema di tutele sul piano assistenziale attuato dalla Cassa Forense, generalmente applicabile agli avvocati nel loro complesso, viene incontro alle esigenze anche di questa specifica categoria.

Il collaboratore monocommittente, tuttavia, al fine di colmare la debolezza contrattuale nel rapporto di lavoro autonomo, potrebbe avere necessità di una serie di tutele specifiche per la condizione di lavoratore economicamente dipendente.

È opportuno precisare che, analogamente a quanto già operato dal legislatore nel rapporto di lavoro autonomo in generale, la previsione di tutele che limitino i poteri del committente nel contratto di prestazione d’opera intellettuale o che prevedano facoltà o diritti del collaboratore non muta in alcun modo la valutazione sul tipo negoziale autonomo del rapporto, che è e resta la base della relazione tra il collaboratore e il committente. Solo l’analogia sul piano economico tra questa forma di lavoro e la forma di lavoro subordinato potrebbe condurre alla riflessione sulla previsione di specifiche tutele, il che non nega, ma anzi dimostra la non estensibilità della generale disciplina del lavoro subordinato ad una relazione che, come si è visto anche nel presente studio, presenta una peculiarità tecnica che la rende di fatto incompatibile con l’eterodirezione che costituisce il tratto distintivo di quella forma di lavoro.

Rispetto all’opportunità di discutere l’adozione di alcune tutele, l’auspicio è che il presente elaborato possa fornire un incentivo al perseguimento di un più compiuto studio del fenomeno.

Ciò, fermo restando la necessità di una valutazione complessiva, anche di natura ordinamentale, circa il corretto inquadramento giuridico dei monocommittenti, che sono avvocati iscritti all’Albo professionale e per i quali è difficile ipotizzare una collocazione al di fuori delle tutele previdenziali e assistenziali garantite da Cassa Forense.

Il tema, nel suo approccio teorico, sembrerebbe anche di agevole soluzione: esiste una necessità di individuare specifiche regole e tutele, che siano idonee a garantire coloro che vivono una condizione di una collaborazione professionale sulla quale il potere organizzativo del committente incide profondamente sia sul piano della dipendenza economica che su quello di collocazione dell’attività professionale nei tempi e nei luoghi stabiliti dall’organizzazione stessa.

L’inserimento stabile in un'organizzazione, quando accompagnato dalla dipendenza economica, può determinare significative conseguenze sui diritti e le libertà delle persone che lavorano, a prescindere dalla natura autonoma del rapporto, e il rilievo costituzionale di tali diritti potrebbe trovare un bilanciamento nella opportuna sede legislativa.

I diritti in questione, infatti, seppure non riguardino lavoratori subordinati, hanno un rilievo costituzionale che deriva dall’ art. 4 della Carta.

Molti di questi diritti, inoltre, trovano separato riconoscimento in altre disposizioni costituzionali, come ad esempio la tutela della salute (art. 32 Cost.) o la dignità del lavoro, intesa sia sul piano economico che morale (artt. 2 e 4 Cost.).

L’approdo decisionale, tuttavia, non appare altrettanto agevole nel momento in cui si prova a coniugare la fattispecie tipica da regolamentare con i significativi principi che ispirano la professione forense: libertà, autonomia e indipendenza, ricordati più volte dalla Corte costituzionale, da ultimo nella sentenza n. 104/2022.

Un lavoro svalutato, in qualunque forma lo si declini, privo di tutele che riequilibrino la condizione predetta sminuirebbe l’alta funzione dell’avvocatura ma, al contempo, appare necessario che, nella formazione delle pur necessarie regole, residui comunque un sufficiente margine di autonomia e indipendenza del professionista legale.

1. Vi è stata infatti una storia “antica”, che risale a Cicerone alle origini. In seguito, tuttavia, già il diritto romano aveva disciplinato l’avvocatura come servizio. Si pensi che già la *Lex Cincia* nel 204 a.C., o meglio, la *Lex Cincia de donis et muneribus* si preoccupava di regolamentare il compenso dell’avvocato. L’esercizio dell’avvocatura era prima una funzione civile, a cui ci si dedicava gratuitamente: il cliente non aveva l’obbligo di dare, né l’avvocato il diritto di chiedere. Era infatti usanza quella secondo cui il cliente provvedeva ad onorare il *dominus* con un dono, da cui l’origine del termine onorario. [↑](#footnote-ref-2)
2. Nel 1790 un’assemblea composta prevalentemente da *hommes de loi* (avvocati, procuratori e magistrati), aveva soppresso le funzioni degli avvocati in nome della libertà e dell’uguaglianza di fronte alla legge. Il principio ispirato poi trasfuso nelle norme di quegli anni era “*gli uomini di legge, fino ad ora chiamati avvocati, non dovendo formare né un ordine, né una corporazione, non indosseranno alcun abbigliamento particolare [toga] nelle loro funzioni”.* Nei tribunali comparvero allora i c.d. *défenseurs officieux*: ognuno poteva venire in tribunale per assicurare la difesa di qualunque persona, in materia civile e in quella penale. Nessuna condizione era necessaria, nessuna competenza era richiesta; nel nome della libertà. [↑](#footnote-ref-3)
3. *Progetto di legge per l’esercizio della professione di Avvocato e Procuratore* presentato in iniziativa al Senato dal Ministro di grazia e giustizia (De Falco) nella tornata del 23 marzo 1866, in Atti parlamentari. Senato del Regno. Progetti di legge, Sessione 1865-66, doc. n. 27. Giovanni De Falco, magistrato e senatore della Destra storica. [↑](#footnote-ref-4)
4. Il confronto si basava fondamentalmente su due macro-posizioni. Una prima posizione era contraria per una questione di principio alla creazione di un Ordine degli avvocati. Era la prospettiva dei *liberali*, contrari a tutte le forme di corporazione, in nome della libertà. Riproporre l’Ordine professionale degli avvocati appariva un ritorno alle corporazioni e ai privilegi di un *Ancien Régime* definitivamente superato dallo «Stato liberale». La seconda, invece, era favorevole all’istituzione di un Ordine degli avvocati, considerato come elemento fondamentale per la difesa dei diritti dei cittadini. In questa seconda prospettiva l’autonomia e l’organizzazione degli avvocati erano ritenute strumenti indispensabili per il corretto funzionamento della società, anche nell’ottica dell’indipendenza e autonomia degli altri poteri dello Stato (come la magistratura). Alcuni scambi ricavati dagli Atti parlamentari, Documenti Camera dei Deputati, Legislatura XI - Sessione 1873, aiutano a comprendere le valutazioni delle parti: deputato della Sinistra storica, Antonio: “*la obbiezione che si fa contro il sistema delle leggi antiche non cade già sulla convenienza di vedere ordinati e associati i ceti legali«: l’obbiezione colpisce l’intervento del legislatore, al quale essa contrasta la facoltà di imporre dei legami obbligatori, quasi vincoli intollerabili alla libertà delle professioni, e perciò violatori della civile indipendenza*.” E si dice: “*a che risuscitare il vecchio sistema della corporazione, condannato dalla politica e dalla economia, non conciliabile con un sistema sociale fondato principalmente sull’autonomia personale, e sulla libertà delle convenzioni! In altri termini, quelle del giudice e quelle del difensore sono due funzioni sociali egualmente importanti alla retta amministrazione della giustizia, e che hanno però bisogno a tale effetto di procedere colla piena e completa coscienza e padronanza della propria autonomia. A tale uopo non avvi che una garanzia, quella cioè consistente nel sottrarre il difensore allo stato di isolamento di fronte ai poteri costitutivi, coi quali è in necessità di continui rapporti; a tale uopo appunto il legislatore provvede creando a lato dell’Ordine giudiziario e del Ministero pubblico una istituzione, nella quale l’ufficio della difesa abbia una collettiva rappresentanza. Se non che, onde codesta istituzione risponda realmente al fine della sua ragion d’essere, bisogna che essa sia organata e costituita in modo da provvedere alla perfetta indipendenza amministrativa, e disciplinare del sodalizio da qualunque supremazia che quella non sia della legge; e quindi deve respingere dal proprio seno qualunque ingerimento d’altre autorità, per il quale si ingenerasse a danno della istituzione una tal quale dipendenza o inferiorità gerarchica di fronte alle medesime*.”. Ulteriore contributo arriva dalle parole del deputato piemontese della Destra storica, Luigi Tegas: “*Prendo poi questa occasione per dire apertamente che sono poco propenso a questa istituzione dell’ordine degli avvocati «Quest’associazione libera, dove se n’è riconosciuta l’utilità, è sorta spontaneamente senza il bisogno di una sanzione legislativa. Nei luoghi dove è passata nella consuetudine, gli avvocati se ne trovano contenti; nei luoghi invece dove non esiste, non è desiderata per niente; perché io credo che per aumentare il decoro della professione di avvocato non è necessario questo mezzo; ciascuno provvede indipendentemente alla propria dignità, e la riputazione si acquista coll’uso dell’attività individuale e della virtù personale senza che sia necessario appartenere ad associazioni, a gilde, a corpi, come si usava nei tempi antichi. Io per verità non vedo in questo che l’limitazione d’un’istituzione francese e nulla più quantunque io abbia molto rispetto per i luminari del foro francese, io non credo che quest’istituzione abbia potuto influire sulla sua gloria, anzi io credo che abbia dato luogo ad inconvenienti, sia per la libertà dei giovani avvocati, sia per considerazioni politiche: poiché è facile che simili istituzioni in un grande paese deviino ed acquistino un’influenza, che non debbono avere, massime che ne potrebbe nascere un antagonismo colla magistratura giudicante, i cui effetti potrebbero essere deplorabili. Io credo, con questa disposizione, vulnerato il principio di libertà, e non mi sembra che un’imitazione dello straniero. La legge non deve intervenire che quando è propriamente necessario il suo intervento; quando l’interesse pubblico esige che si pongano certe condizioni, certi vincoli, certe limitazioni della libertà. Quando non vi è questa necessità nè privata nè pubblica, io ritengo che la limitazione della libertà sia una specie d’arbitrio; un edifizio artifiziale che non serve nè al progresso della scienza, nè all’utile sociale. [«] Ora questa smania di legiferazione e di regolamentazione, che si risolve in tanti pesi che sotto un pretesto ed ora sotto un altro si mettono sul paese, non fa che creare nuove difficoltà.”* [↑](#footnote-ref-5)